

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 luglio 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2009, n. 6.

Sanzioni relative alla normativa del piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce. Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2009, n. 1.

Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2009, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione) e alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (testo unico in materia di cultura) Pag. 5

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2009, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) Pag. 6

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2008, n. 32.

Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione. Pag. 6

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2009, n. 1.

Ripubblicazione del testo della legge regionale 13 marzo 2009, n. 1, recante «Istituzione del nuovo Comune di Ledro mediante la fusione dei comuni che hanno costituito l'Unione dei comuni della Valle di Ledro». Pag. 9

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 aprile 2008, n. 16.

Modifica al decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2002, n. 24, «Violazioni amministrative ai sensi dell'art. 4, comma 5-bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9» Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 maggio
2008, n. 21.

Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e tariffe nei servizi sociali Pag. 11

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 dicembre 2008, n. 335/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione ai Comuni dei finanziamenti previsti dall'art. 37, comma 1, della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico) Pag. 16



DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 dicembre 2008, n. 337/Pres.

Regolamento concernente criteri, procedure e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3, comma 113, della legge regionale n. 2 febbraio 2005, n. 1. (Legge finanziaria 2005) e successive modifiche, a favore dei Comuni e delle aziende per i servizi alla persona per la realizzazione a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, da destinare all'accogli-mento di anziani parzialmente o totalmente non autosuffi-cienti..... Pag. 18

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 dicembre 2008, n. 339/Pres.

Modifiche al regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) e successive modifiche emanato con decreto del Presidente della Repub-blica della Regione 6 dicembre 2006, n. 372/Pres .. Pag. 22

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 dicembre 2008, n. 340/Pres.

Modifiche e integrazioni al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica della Regione 8 set-tembre 2005, n. 0296/Pres., concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi per la conservazione, il resta uro e la valorizzazione del patrimonio culturale... Pag. 24

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2009, n. 1.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009 . Pag. 26

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2009, n. 2.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011..... Pag. 26

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2009, n. 2.

Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegn-ria civile Pag. 26

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 68.

Bilancio di previsione per l'anno 2008 e Bilancio plurien-nale 2008-2010. Terza variazione..... Pag. 29

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 69.


Legge finanziaria per l'anno 2009..... Pag. 29

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 70.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011..... Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 dicembre 2008, n. 67/R.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regio-nale 16 maggio 2007, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge regionale n. 20 novembre 2006, n. 55 «Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della cri-minalità organizzata») Pag. 30



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2009, n. 6.

Sanzioni relative alla normativa del piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 10 del 12 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sanzioni

1. Le violazioni alla normativa contenuta nel Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 24 febbraio 2009, n. 239-8808; ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), modificati dall'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7, sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.

2. Le violazioni all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di aprire e coltivare cave comportano la sanzione amministrativa da un minimo di 1.500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso.

3. Le violazioni all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di esercitare l'attività venatoria comportano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di tutela e gestione della fauna selvatica.

4. Le violazioni all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di introdurre specie animali anche facenti parte della fauna autoctona, comportano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di tutela e gestione della fauna selvatica.

5. Le violazioni all'articolo 2, comma 1, lettere *d*), *e*) e *g*), della normativa di cui al comma 1, relative ai divieti di alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali, di danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo fatte salve le normali operazioni connesse all'attività agricola, di esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada con l'esclusione delle biciclette nei percorsi autorizzati, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 2.000,00 euro.

6. Le violazioni all'articolo 2, comma 1, lettere *f*) ed *h*), della normativa di cui al comma 1, relative a divieti di costruire e ampliare strade se non in funzione del mantenimento delle attività esistenti presenti sul territorio e della fruibilità della Riserva naturale speciale del Fondo Toce e alle norme relative ad interventi edilizi, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia di urbanistica.

7. Le violazioni all'articolo 3 della normativa di cui al comma 1, che disciplina l'accesso in determinate aree della riserva naturale speciale, comportano la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 1.000,00 euro.

8. Le violazioni all'articolo 4 della normativa di cui al comma 1, che disciplina la circolazione con mezzi motorizzati nella riserva naturale speciale, comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 38 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28.

9. Le violazioni all'articolo 5, comma 2 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di accensione di fuochi a meno di 50 metri dalle aree boscate, cespugliate o che ospitano vegetazione degli ambienti umidi, e comma 3 relativa al divieto di utilizzare barbecue al di fuori dei campeggi, delle aree private, sulle spiagge e nelle aree limitrofe comportano la sanzione amministrativa da 200,00 euro a 2.000,00 euro.

10. Le violazioni agli articoli 6, 7 e 8 della normativa di cui al comma 1, in materia di tutela della flora spontanea, di tutela della fauna minore e di raccolta, asportazione e detenzione di prodotti del sottobosco, comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 38 della l.r. 32/1982.

11. Le violazioni all'articolo 8 della normativa di cui al comma 1, in materia di raccolta, asportazione e detenzione di funghi, comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei), da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3.

12. Le violazioni all'articolo 9 della normativa di cui al comma 1, che limita l'utilizzo della viabilità interna, ad eccezione delle strade pubbliche e degli accessi alle abitazioni e ad altri insediamenti esistenti, ai mezzi per gli interventi agricoli e selvicolturali, ai veicoli di soccorso e di servizio dell'ente di gestione, comportano la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 1.000,00 euro.

13. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 10 relativa al divieto di abbandono, deposito incontrollato ed immissione di rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi genere sul suolo, nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee e di dispersione sul terreno di resti di film plastico da paciamatura impiegato nelle colture floricole, comportano l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

14. Le violazioni all'articolo 11, comma 1 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di apporre elementi o strutture di tipo pubblicitario al di fuori degli spazi appositamente individuati, salvo le esclusioni ivi previste e comma 2 che prevede che l'installazione di qualsiasi elemento e struttura di tipo pubblicitario è soggetta al parere favorevole dell'ente di gestione, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 1.000,00 euro.

15. Le violazioni all'articolo 12 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di introdurre da parte di privati sull'intero territorio della riserva naturale speciale di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo idoneo all'uccisione o alla cattura della fauna, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da 200,00 euro a 2.000,00 euro ed il sequestro dell'arma.


16. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 13 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di atterraggio o sorvolo a bassa quota dell'area protetta con qualsiasi mezzo con o senza motore, ad eccezione dei mezzi di soccorso, vigilanza, antincendio, delle pubbliche amministrazioni in servizio o autorizzati dall'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Fondo Toce, comportano la sanzione amministrativa da 200,00 euro a 2.000,00 euro.

17. Le violazioni all'articolo 14 della normativa di cui al comma 1, che disciplina l'attività di navigazione comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 26 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali).

18. Le violazioni all'articolo 15 della normativa di cui al comma 1, che disciplina la realizzazione di pontili e ormeggi comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 26 della l.r. 2/2008.

19. Le violazioni all'articolo 16 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di arrecare disturbo alla quiete comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

20. Le violazioni agli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 della normativa di cui al comma 1, che disciplinano le attività edilizie ed urbanistiche, gli interventi di modificazione e trasformazione del territorio comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi in materia.



21. Le violazioni all'articolo 27 della normativa di cui al comma 1, in materia di inquinamento luminoso comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 9 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche).

22. Le violazioni agli articoli 28, 29 e 30 della normativa di cui al comma 1, in materia di gestione del patrimonio forestale comportano le sanzioni amministrative previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale (PMPF) vigenti per il territorio della Provincia Verbano Cusio Ossola.

23. Le violazioni all'articolo 31, comma 1 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di effettuare trattamenti delle colture flo-ricole e di quelle da frutto coi fitofarmaci di classe tossicologica T+ e T comportano la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 2.000,00 euro.

24. Le violazioni all'articolo 31, comma 2 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di effettuare trattamenti sulle colture da legno e su tutte le altre colture con fitofarmaci classe T+, T e Xn ad eccezione di interventi localizzati comportano la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 2.000,00 euro.

25. Le violazioni all'articolo 35 della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di danneggiamento di beni di proprietà dell'Ente di gestione della riserva naturale speciale, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da 200,00 euro a 2.000,00 euro.

26. L'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo è affidato ai soggetti individuati all'articolo 37 della normativa contenuta nel Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce.

Art. 2.

Misure di ripristino

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge comportano, laddove possibile, il ripristino, a cura ed in danno del responsabile, della situazione pregressa in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia Verbano Cusio Ossola previo parere dell'Ente di gestione della riserva naturale speciale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 possono inoltre essere disposte misure di compensazione atte a garantire la ricostituzione di situazioni altrimenti non recuperabili con gli interventi di ripristino.

3. È comunque fatta salva la possibilità da parte della Provincia Verband Cusio Ossola di ordinare il risarcimento per equivalente. La somma è determinata previa perizia di stima.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla notifica del verbale riportante l'oggetto della violazione.

5. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

6. Qualora il responsabile della violazione non proceda nei termini e nelle modalità stabilite per la realizzazione delle misure sia di ripristino sia di compensazione, la Provincia Verbano Cusio Ossola provvede d'ufficio rivalendosi delle spese sostenute a carico del responsabile, fatto salvo il maggior danno.

7. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione dei commi 1 e 6 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.

Art. 3.

Procedure amministrative e contenzioso

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono iscritte sul bilancio della Provincia Verbano Cusio Ossola in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate per l'anno corrente, e nei capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per i danni di cui all'articolo 2 sono computate al bilancio della Provincia Verbano Cusio Ossola soggetto gestore del sito di importanza comunitaria e destinate alla riduzione dei luoghi e delle cose danneggiate nel pristino stato, salvo che il danneggiante non vi abbia provveduto personalmente.

4. Il pagamento delle somme di cui al presente articolo non costituisce titolo per la cessione al trasgressore delle cose danneggiate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 4 marzo 2009

BRESSO

09R0380

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2009, n. 1.

Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 25 febbraio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Liguria, unitamente alle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Provence-Alpes-Côte d'Azur e Rhône-Alpes, favorisce una strategia congiunta di sviluppo economico e sociale e di promozione comune nei confronti delle Istituzioni europee, al fine di rafforzare i legami politici, economici, sociali e culturali delle rispettive popolazioni.

Art. 2.

Costituzione del GECT


1. Per le finalità di cui alla presente legge e ai sensi del Regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Regione Liguria partecipa alla costituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), denominato «Euroregione Alpi Mediterraneo», tra i soggetti indicati all'art. 1 attraverso la stipula di una Convenzione, secondo le disposizioni di cui alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

2. Per realizzare i suoi obiettivi il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo svolge i seguenti compiti:

a) promozione, definizione e attuazione di progetti di cooperazione territoriale;

b) promozione degli interessi dell'Euroregione presso gli Stati e le Istituzioni europee;

c) ricerca e gestione di risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei suoi obiettivi;



d) adesione ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi del GECT;

e) gestione di programmi operativi nell'ambito della cooperazione territoriale europea;

f) avvio di ogni altra azione che possa contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi, nel rispetto del diritto comunitario, del diritto interno che lo disciplina e del diritto interno di ciascuno dei suoi membri.

3. Il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo ha sede in Francia ed è disciplinato dal diritto francese.

4. Una sede di rappresentanza del GECT può essere aperta a Bruxelles. A tal fine la Regione può disporre ai sensi della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 49 (Istituzione di un ufficio a Bruxelles per i rapporti con le istituzioni comunitarie).

5. Il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo è dotato di una Convenzione e di uno Statuto, costituenti l'allegato A della presente legge, approvati dai membri, che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare le successive eventuali modifiche alla convenzione o statutarie, da apportare da parte dei membri secondo le disposizioni dello statuto del GECT.

Art. 3.

Fondo per il funzionamento del GECT

1. Al fine di consentire il funzionamento operativo del GECT Euroregione Alpi Mediterraneo, le Regioni aderenti costituiscono un fondo pari a 250.000,00 euro.

2. La regione contribuisce con un quota di 50.000,00 euro, pari ad un quinto del fondo.

Art. 4.

Norma finale

1. La partecipazione della Regione Liguria al GECT Euroregione Alpi Mediterraneo si deve intendere perfezionata a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal Regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 2.110 «Finanziamento altri programmi comunitari e statali» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 16 febbraio 2009

BURLANDO

(Omissis).

09R0293

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2009, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione) e alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (testo unico in materia di cultura).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 25 febbraio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 2/2007, è inserito il seguente:

«1-bis. La Regione riconosce e promuove iniziative e progetti di particolare interesse regionale nel campo della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione proposti dai soggetti di cui al comma 1.»

2. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 2/2007 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. (Poli di Ricerca e Innovazione) — 1. La Regione promuove i Poli di Ricerca e Innovazione, quali raggruppamenti di imprese indipendenti formati da start-up di imprese innovatrici, piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di ricerca attivi in un determinato settore e destinati a stimolare l'attività innovativa, incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze.»

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura)

1. L'art. 6 della legge regionale n. 33/2006 è abrogato.

2. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 33/2006 le parole «È istituita una Sezione speciale del Registro di cui all'art. 6» sono sostituite dalle parole «È istituito, presso la Giunta regionale, il Registro delle Istituzioni di interesse regionale».

3. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 33/2006 le parole «alla Sezione» sono sostituite dalle parole «al Registro».

4. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 33/2006 le parole «alla Sezione speciale del» sono sostituite dalla parola «al».

5. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 33/2006 è abrogato.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 16 febbraio 2009

BURLANDO

09R0294



LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2009, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 25 febbraio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Abrogazione dell'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)

1. L'art. 2 della legge regionale n. 44/2008 è abrogato.

Art. 2.

Modifica dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 44/2008

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 44/2008 è sostituito dal seguente:

«1. Fatti salvi i divieti previsti dall'art. 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2008"), nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previsti nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni, sono banditi concorsi pubblici riservati per soggetti che prestino servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e presso gli enti strumentali regionali e che abbiano almeno un anno di attività maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 18 febbraio 2009

BURLANDO

09R0295

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2008, n. 32.

Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 50 dell'11 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale e del Presidente della Regione nel rispetto dei principi di partecipazione, pubblicità, trasparenza e riequilibrio tra entrambi i generi stabiliti dallo statuto.

2. La presente legge si applica alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione:

a) in organi di amministrazione di enti a partecipazione regionale, nonché di enti, aziende, agenzie e altri soggetti, di cui all'allegato A, dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2007), compresi quelli in organi di sorveglianza nelle società con sistema duale, ai quali provvede la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera h) dello statuto;

b) in organismi per i quali le leggi, i regolamenti e gli atti istitutivi attribuiscono espressamente la competenza di nomina e designazione alla Giunta regionale o al Presidente della Regione, ovvero è determinata la competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera l) dello statuto.

3. La presente legge non si applica ai provvedimenti di nomina e designazione degli organi di direzione delle Aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere (AO), anche universitarie, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e Fondazioni di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), nonché dell'Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione e il lavoro (ARIFL) di competenza della Regione.

4. Le modalità con le quali sono scelti i rappresentanti della minoranza negli organismi di cui al comma 2, quando ne sia prevista la presenza in base alle leggi istitutive, sono stabilite dal regolamento generale del Consiglio regionale.


Art. 2.

Candidatura e forme di pubblicità

1. L'elenco delle nomine e designazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), in scadenza, è pubblicato con la periodicità e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 14.

2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso dieci giorni prima della sua pubblicazione all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

3. Le candidature per le nomine e designazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) sono proposte, secondo i termini stabiliti dal regolamento di cui all'art. 14, dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni



o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.

4. In riferimento alle finalità di cui all'art. 1, al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti di cui al comma 3 titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegali, nominativi di persone di entrambi i generi.

Art. 3.

Audizioni

1. I presidenti degli organi di amministrazione degli enti di cui all'allegato A, dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2006, sono tenuti a presentarsi per l'audizione di cui all'art. 23 dello statuto, entro trenta giorni dalla nomina o elezione e previa convocazione da parte della commissione consiliare competente.

Art. 4.

Comitato tecnico consultivo

1. È istituito il comitato tecnico consultivo ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) con il compito di esprimere, sulle candidature, parere non vincolante circa il possesso dei requisiti laddove previsti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti istitutivi degli organismi per i quali si deve provvedere alle nomine e alle designazioni, nonché in ordine alla sussistenza di eventuali cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse.

2. Il comitato è composto da non più di cinque membri di comprovata professionalità ed indipendenza.

3. È garantita la presenza nel comitato di entrambi i sessi.

Art. 5.

Cause di esclusione

1. Non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:

a) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

c) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo in relazione alle situazioni richiamate dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);

d) coloro che ricadono nelle previsioni dell'art. 2, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4) della legge 23 aprile 1981, n. 154 (norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale).

2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, salvi gli effetti dell'estinzione di cui all'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale.

Art. 6.

Incompatibilità

1. Salve le incompatibilità stabilite dalla legge elettorale regionale, non possono:

a) ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge:

1) i membri del Parlamento nazionale ed europeo e i giudici della Corte costituzionale;

2) i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina e designazione si riferisce;

3) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari e di ogni altra giurisdizione speciale;

4) gli avvocati e procuratori dello Stato o di altri enti pubblici;

5) gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente effettivo;

6) i sindaci e gli assessori dei comuni della Lombardia con popolazione residente superiore alle 40.000 unità; i presidenti e gli assessori di provincia della Lombardia; i componenti degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);

7) i componenti del consiglio delle autonomie locali di cui all'art. 54 dello statuto;

8) i componenti della commissione garante dello statuto e difensore regionale di cui agli articoli 59 e 61 dello statuto;

9) i difensori civici di provincia o di comune della Lombardia con popolazione superiore alle 40.000 unità;

10) i presidenti e i componenti delle giunte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia (CCIAA);

11) i direttori generali, i direttori sociali, i direttori sanitari, i direttori amministrativi delle Aziende sanitarie locali (ASL), Aziende ospedaliere (AO) e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di quest'ultimi anche i direttori scientifici, della Lombardia;

b) assumere l'incarico di componente negli organi di gestione o di amministrazione degli enti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale e i sottosegretari di cui all'art. 25, comma 5, dello statuto. Per i consiglieri regionali resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 13 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 18 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali); tale disposizione trova applicazione anche nei confronti dei componenti della Giunta e dei sottosegretari.

Art. 7.

Conflitto di interessi e limitazioni al cumulo di cariche

1. Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi o con l'ente interessato alla nomina.


2. Costituiscono situazioni di conflitto di interesse le seguenti:

a) dipendenti pubblici che assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;

b) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;

c) chi ha lite pendente, a titolo personale ovvero come titolare della rappresentanza legale di un soggetto che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;

d) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e chi può trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina e la designazione è preclusa se nelle



attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado.

3. Gli incarichi negli enti del sistema regionale di cui all'allegato A dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2006 non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto.

4. La nuova nomina o designazione è inefficace in carenza dell'accettazione espressa con le modalità ed entro il termine stabiliti dal regolamento di cui all'art. 14, comunque non superiore a trenta giorni dall'avviso della nomina o designazione.

5. È consentita l'attribuzione alla stessa persona di non più di due incarichi di cui alla presente legge.

Art. 8.

Cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interessi - regime comune

1. Nei casi di conflitto di interesse e nelle situazioni d'incompatibilità la nomina o designazione è inefficace se il prescelto, al momento dell'accettazione della nomina o della designazione, non abbia posto fine al conflitto d'interesse o fatto cessare la situazione d'incompatibilità presentando le dimissioni dalla carica ricoperta o chiedendo il collocamento in aspettativa laddove previsto da norme vigenti.

2. L'interessato, in ogni caso, deve astenersi dal compimento di qualsiasi atto inerente l'esercizio delle funzioni incompatibili.

3. Il verificarsi di cause di esclusione, di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interessi successivamente all'assunzione dell'incarico, comporta la decadenza dall'incarico qualora l'interessato non provveda a determinarne la cessazione nei termini e secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'art. 14.

Art. 9.

Proroga degli incarichi

1. I soggetti nominati o designati ai sensi della presente legge restano in carica sino alla scadenza del termine di durata previsto; entro tale termine l'organo competente provvede alla nuova nomina o designazione.

2. Nel caso in cui l'organo non provveda nel termine di cui al comma 1, gli incarichi dei soggetti nominati e designati a norma della presente legge sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Art. 10.

Funzioni sostitutive

1. Qualora la Giunta regionale non esprima le nomine e designazioni in scadenza di sua competenza, il Presidente della Giunta:

a) provvede alla nomina di un commissario per gli enti del sistema regionale di cui all'allegato A, lettere a) e c), dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2006, entro e non oltre i tre giorni antecedenti il termine di proroga di cui all'art. 9, comma 2, che dura in carica per un periodo non superiore a trenta giorni;

b) provvede alla designazione dei rappresentanti regionali nelle società a partecipazione regionale secondo le norme del codice civile entro e non oltre i tre giorni antecedenti il termine stabilito per gli adempimenti di cui all'art. 2364 del codice civile.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), se la Giunta non si esprime entro il termine di scadenza del commissariamento, il Presidente della giunta provvede alla nomina o alla designazione in via sostitutiva.

Art. 11.

Doveri inerenti la rappresentanza; decadenza e revoca dall'incarico

1. I soggetti nominati e designati ai sensi della presente legge si attengono agli indirizzi e agli atti della programmazione regionale e laddove previsti ad eventuali indicazioni del mandato.

2. Il nominato comunica immediatamente all'organo che ha provveduto alla nomina o alla designazione il sopravvenire di una delle cause di esclusione, di incompatibilità, di conflitto e di cumulo di cui alla presente legge.

3. L'organo regionale che ha effettuato la nomina o la designazione ai sensi della presente legge, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato:

a) l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 5, dichiara la decadenza dell'interessato con provvedimento motivato;

b) l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità, di situazioni di conflitto o di cumulo di cui agli articoli 6 e 7, dichiara, fermo restando l'invito alla cessazione delle stesse, la decadenza dell'interessato.

4. La decadenza è altresì dichiarata in caso di dichiarazioni mendaci o di omissioni delle stesse in sede di presentazione di candidatura o di accettazione dell'incarico.

5. La revoca può essere disposta in caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 che comporti grave violazione, omissione o ritardo degli adempimenti rientranti nei compiti istituzionali relativi al mandato.

6. Le modalità con le quali l'organo competente alla nomina e designazione provvede alla dichiarazione di decadenza e alla revoca sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 14.

Art. 12.

Sospensione

1. Il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), comporta la sospensione di diritto dagli incarichi conferiti a norma della presente legge, ai sensi dell'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge n. 55/1990.

2. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza della causa di sospensione provvede a dichiarare la sospensione ed a effettuare la sostituzione a norma dell'art. 13, per la durata della sospensione stessa.

Art. 13.

Sostituzioni

1. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato o designato, l'organo competente provvede alla sua sostituzione entro il termine massimo di sessanta giorni nel rispetto delle procedure di cui alla presente legge.

2. L'incarico del soggetto subentrante termina alla data di scadenza prevista per l'incarico originario.

3. Qualora la Giunta regionale non provveda ai sensi del comma 1, il Presidente procede in via sostitutiva e si applicano i termini e le procedure di cui all'art. 10.


Art. 14.

Regolamento

1. Con apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera a), dello statuto è data attuazione alla presente legge e, in particolare, sono stabilite le modalità e le procedure in materia di:

a) presentazione di candidature e relativa documentazione e le forme che assicurano le modalità di pubblicità di cui all'art. 2, mediante l'utilizzo preferenziale del sito web istituzionale;

b) verifica della sussistenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse;



c) dichiarazioni e adempimenti conseguenti da effettuare a pena di inefficacia della nomina o designazione;

d) funzionamento del comitato tecnico consultivo;

e) modalità per la dichiarazione di decadenza e la revoca di cui all'art. 11;

f) le modalità con le quali le nomine e designazioni sono comunicate al Consiglio regionale.

2. Il regolamento è approvato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni in materia di nomine e designazioni contenute in regolamenti, statuti, atti costitutivi e in qualsiasi altro atto di organismi del sistema regionale, trovano applicazione in quanto compatibili con lo statuto e la presente legge. In caso di contrasto l'organo regionale competente, sentito l'organismo, individua modalità per sanarlo; decorsi novanta giorni senza che siano stati adottati i provvedimenti conseguenti, gli organismi non possono essere destinatari di contributi regionali.

2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità in base ai quali gli enti del sistema regionale di cui all'allegato A, dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2006 provvedono alla determinazione, laddove previsti, di indennità, gettoni e rimborsi a favore dei soggetti incaricati ai sensi della presente legge.

3. Le indennità, i gettoni e i rimborsi a favore dei soggetti incaricati negli enti del sistema regionale ai sensi della presente legge non possono essere di importo superiore a quelli previsti per il Presidente della Giunta regionale.

4. La legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione) non si applica alle nomine e designazione di cui alla presente legge. Sono comunque fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di nomina e designazione adottati sulla base delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 14/1995.

5. La presente legge si applica alle nomine e designazioni con scadenza successiva alla data di entrata in vigore.

6. I soggetti nominati o designati ai sensi della presente legge sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 7, della legge regionale n. 20/2008.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 10 dicembre 2008

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/737 del 2 dicembre 2008

09R0211

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2009, n. 1.

Ripubblicazione del testo della legge regionale 13 marzo 2009, n. 1, recante «Istituzione del nuovo Comune di Ledro mediante la fusione dei comuni che hanno costituito l'Unione dei comuni della Valle di Ledro».

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 24 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI LEDRO

Art. 1.

Fusione dei Comuni di Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Concei, Bezzeca, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2010 il Comune di Ledro mediante la fusione dei Comuni di Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Concei, Bezzeca, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra, che hanno costituito l'Unione dei comuni della Valle di Ledro.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Ledro è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Concei, Bezzeca, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra.

Art. 2.

Capoluogo e sede del Comune

1. La sede legale del Comune di Ledro è situata nell'abitato di Pieve di Ledro, che costituisce il capoluogo del Comune. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

Art. 3.

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Ledro subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dell'Unione dei comuni della Valle di Ledro e dei Comuni di origine.


2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

Art. 4.

Beni di uso civico

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, considerati frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.



Art. 5.
Municipi

1. Lo statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione dei municipi, quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di valorizzare le comunità locali. Il funzionamento di ciascun municipio è affidato a un comitato di gestione composto da un prosindaco e da un minimo di due a un massimo di quattro consultori, eletti fra i cittadini residenti nella circoscrizione del municipio in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. La carica di sindaco, assessore e consigliere comunale del Comune di cui fa parte il municipio è incompatibile con la carica di componente del comitato di gestione.

2. Lo statuto stabilisce:

a) il numero dei componenti di ciascun comitato entro i limiti fissati dal comma 1;

b) le forme per l'elezione dei componenti del comitato che deve avvenire contestualmente all'elezione del Consiglio comunale;

c) le funzioni consultive e partecipative del comitato.

3. I municipi costituiscono circoscrizioni di decentramento ai fini della gestione dei beni frazionali di uso civico.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 6.

Gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvedono gli organi dell'Unione dei comuni della Valle di Ledro, intendendosi sostituiti al sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale rispettivamente il Presidente, la Giunta e il Consiglio dell'Unione.

Art. 7.

Regime degli atti

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi rispettivamente gli atti e i provvedimenti dell'Unione dei comuni della Valle di Ledro per le funzioni e i servizi trasferiti all'Unione stessa, e negli ambiti territoriali dei Comuni di origine gli atti e i provvedimenti adottati dai rispettivi organi comunali per le funzioni e i servizi rimasti nella competenza dei Comuni.

Art. 8.

Mobilità del personale

1. Il personale dei Comuni d'origine e dell'Unione dei comuni della Valle di Ledro è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'art. 2112 del Codice Civile.

Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'art. 59, comma 1, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, come sostituito dall'art. 54 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7.

Art. 9.

Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Ledro si svolge nel turno elettorale generale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2010.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

3. In prima applicazione, sei seggi del consiglio comunale sono assegnati ai candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei sei Comuni originari. A tal fine l'ufficio centrale, prima di procedere all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall'art. 34, comma 1, lettere da g) fino a l) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, come modificato dall'art. 38 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo art. 34, comma 1, lettere da a) fino a f), compie le seguenti operazioni:

1) forma, per ognuno dei sei Comuni originari, una graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nelle sezioni elettorali del rispettivo ex Comune e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parità di voti precede il più anziano di età;

2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle sei graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti successivi al primo, fino alla concorrenza dei sei seggi, utilizzando i seguenti criteri nei seguenti casi:

2.1) candidato risultato primo in più di una graduatoria: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

2.2) candidato risultato primo in più graduatorie con un uguale numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui è maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della medesima graduatoria. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall'art. 34, comma 1, lettere da g) fino a l) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, come modificato dall'art. 38 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e proclama eletti i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della lettera e) del medesimo art. 34; al computo concorrono i seggi assegnati ai candidati proclamati ai sensi del punto 2);

4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto più votato appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria in relazione alla quale il consigliere da surrogare è stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).

Art. 10.

Disposizione transitoria in materia di municipi

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera b), la prima elezione dei componenti del comitato avviene entro il termine stabilito dallo statuto comunale del nuovo Comune di Ledro.


Art. 11.

Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica

1. Fino alla determinazione con regolamento regionale dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza si applicano le seguenti disposizioni:

a) ai prosindaci dei municipi spetta un sesto delle indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 16 giugno 2006, n. 10/L per i sindaci dei Comuni d'origine;

b) ai consultori dei municipi spetta, per l'effettiva partecipazione a ogni seduta del comitato di gestione, la metà dei gettoni di presenza rispettivamente previsti dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 16 giugno 2006, n. 10/L per i consiglieri dei Comuni d'origine;



c) al sindaco e agli assessori del nuovo Comune di Ledro spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 16 giugno 2006 n. 10/L per i sindaci e per gli assessori dei Comuni inclusi nella fascia 6, livello intermedio.

2. Il comma 5 dell'art. 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, come modificata da ultimo dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, è abrogato.

Art. 12.

Gestione provvisoria

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune di Ledro, è consentita la gestione provvisoria secondo la disciplina prevista dall'art. 17, comma 15, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e nei limiti dei corrispondenti stanziamenti definitivi di spesa dell'ultimo bilancio approvato dall'Unione dei comuni della Valle di Ledro.

Art. 13.

Disposizione transitoria per il Comune di Tiarno di Sopra

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 58, comma 4, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, l'elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Tiarno di Sopra non si effettua nell'anno 2009. Fino al 31 dicembre 2009 continuano a operare gli organi rimasti transitoriamente in carica ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Alla copertura della spesa annua presunta di euro 1,5 milioni derivante dall'attuazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, dell'art. 42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 e successive modificazioni.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 13 marzo 2009

DURNWALDER

09R0381

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 aprile 2008, n. 16.

Modifica al decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2002, n. 24, «Violazioni amministrative ai sensi dell'art. 4, comma 5-bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9».

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 1° luglio 2008)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 946 del 25 marzo 2008;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2002, n. 24, è aggiunto il seguente capoverso:

Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 - art. 6, comma 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osserlo e di farlo osservare.

Bolzano, 3 aprile 2008

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2008, registro n.1, foglio
n.8*

09R0386

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 maggio
2008, n. 21.

**Modifiche del regolamento sull'assistenza economica
sociale e tariffe nei servizi sociali.**

*(Pubblicato nel Supplemento n. 3 al Bollettino ufficiale della
Regione Trentino - Alto Adige n. 26 del 24 giugno 2008)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1250 del 14 aprile 2008;


EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è aggiunta la seguente lettera f):

«f) «utente ai fini del pagamento delle tariffe»: la persona che in prima linea è beneficiaria della prestazione richiesta.».



Art. 2.

1. Il testo in lingua italiana del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

«1. Gli interventi previsti all'art. 1 sono eseguiti in via subordinata rispetto a tutte le altre prestazioni di natura economica cui il richiedente o la richiedente ha titolo; in seguito, per entrambi i generi, vale la denominazione maschile.».

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

«2. Per il pagamento delle tariffe non a carico dell'utente e del suo nucleo familiare ristretto e dei suoi nuclei familiari collegati, sono competenti:

a) il comune ove risulta il domicilio di soccorso, ossia l'ultima residenza italiana dell'utente al momento in cui ha inizio l'ospitalità in un servizio residenziale o la sua frequenza di un servizio semiresidenziale rientranti tra le funzioni proprie dei comuni;

b) l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l'utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio l'ospitalità o la frequenza del servizio, per il pagamento di tariffe di affidamento familiare e tariffe per l'ospitalità presso servizi residenziali o la frequenza di servizi semiresidenziali rientranti tra le funzioni delegate di cui all'art. 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.».

Art. 4.

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 9. (*Nucleo familiare di fatto*). — 1. La valutazione della situazione economica rilevante ai fini della concessione delle prestazioni di assistenza economica sociale è effettuata tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare di fatto.

2. Sono considerate componenti il nucleo familiare di fatto, oltre all'utente, le persone di seguito elencate, purché con esso conviventi:

a) il coniuge o la coniuge oppure il partner o la partner dell'utente;

b) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, i discendenti prossimi, anche naturali dell'utente o della persona di cui alla lettera a);

c) i genitori naturali o gli adottanti e gli ascendenti prossimi anche naturali, dell'utente o della persona di cui alla lettera a);

d) i generi e le nuore dell'utente o della persona di cui alla lettera a);

e) il suocero e la suocera dell'utente o della persona di cui alla lettera a);

f) i fratelli e le sorelle dell'utente e della persona di cui alla lettera a);

g) il coniuge o la coniuge, il partner o la partner di uno dei componenti del nucleo familiare di fatto, diverso dall'utente;

h) altre persone a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti del nucleo familiare di fatto.

3. Nel caso in cui uno o entrambi i genitori vivano con uno o più figli minorenni all'interno del nucleo di cui al comma 2, essi costituiscono comunque, assieme al coniuge o alla coniuge, oppure al partner o alla partner convivente, ai loro figli maggiorenni e alle altre persone a loro carico ai fini IRPEF, un distinto nucleo familiare di fatto. Figli o genitori dell'utente, del coniuge o della coniuge, oppure del partner o della partner convivente, che ai sensi del presente comma non rientrano nel nucleo familiare di fatto, costituiscono comunque nucleo familiare collegato ai sensi dell'art. 11.

4. Ai fini delle prestazioni di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 29 non si considerano i componenti di cui al comma 2, lettere d), e), f) e g).».

Art. 5.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 3:

«3. Nei servizi residenziali rivolti a donne in difficoltà, si considera il nucleo familiare ristretto composto dalla sola donna e dai figli che con lei sono ospitati presso il servizio.».

Art. 6.

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

«Art. 12. (*Obblighi del donatario*). — 1. Il donatario è tenuto, dopo l'utente e con precedenza su ogni altro obbligato, a garantire la copertura delle tariffe relative alle prestazioni dei servizi sociali e delle prestazioni di assistenza economica sociale, reddito minimo di inserimento e locazione e spese accessorie, fino al valore delle donazioni stesse. A tal fine l'utente è tenuto a dichiarare le donazioni effettuate nell'ultimo decennio. Sono in ogni caso escluse le donazioni a favore del coniuge e le donazioni remuneratorie.».

Art. 7.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, sono così sostituiti:

«1. Hanno accesso alle prestazioni di assistenza economica:

a) i cittadini italiani, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea e i profughi riconosciuti in base alla convenzione di Ginevra che hanno dimora stabile e ininterrotta da almeno tre mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda;

b) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi, che hanno residenza e dimora stabile ininterrotta da almeno tre mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda.

2. Le prestazioni di assistenza economica sociale per le persone di cui al comma 1, lettera b), sono erogate limitatamente ad un periodo di due mesi all'anno e possono essere prorogate, solo in caso di grave bisogno, per il periodo strettamente necessario.».

Art. 8.

1. Il comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. I nuclei familiari collegati sono chiamati a partecipare nella misura del trenta per cento della parte eccedente il doppio del loro fabbisogno, aumentato di un importo pari alle spese di locazione o al mutuo per l'acquisto della prima casa, risultante da contratto registrato, più le spese accessorie ordinarie.».

Art. 9.

1. Il testo in lingua tedesca del comma 5 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:


«5. Die Auszahlung kann bei bestimmten Betreuungs-indikationen auch wöchentlicli erfolgen.».

Art. 10.

1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 21. (*Assegno per le piccole spese personali*). — 1. La prestazione è concessa a persone o famiglie ospitate nei servizi residenziali di cui all'allegato D, che non sono in grado di far fronte in modo adeguato alle piccole spese personali con il proprio reddito o patrimonio.

2. L'importo della prestazione è dato dal fabbisogno moltiplicato per il coefficiente di cui all'allegato D, colonna 1 «Assegno per le piccole spese personali».



3. La prestazione spetta al 100 per cento a persone o famiglie con valore della situazione economica pari a zero, e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per persone o famiglie con valore della situazione economica pari al coefficiente di cui all'allegato D, colonna 1 «Assegno per le piccole spese personali».

4. Tale assegno può essere erogato anche alle persone ricoverate in servizi pubblici o convenzionati aventi sede fuori provincia, che erogano prestazioni riconducibili a quelle erogate dai servizi di cui all'allegato D.

5. La prestazione è concessa ed erogata secondo le modalità di cui all'art. 19, commi 4, 5 e 6.»

Art. 11.

1. L'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 24. (*Spese di trasporto*). — 1. Alle persone con difficoltà permanenti, che non possono utilizzare mezzi pubblici ordinari di trasporto ovvero guidare autonomamente, è concesso un rimborso per spese di trasporto. Tali difficoltà sono attestate da certificato medico.

2. L'utente ha diritto al rimborso delle spese di trasporto con automezzo dalla propria abitazione:

a) ai servizi sociali semiresidenziali, inclusi i servizi alla prima infanzia;

b) ad altri servizi per scopo di prevenzione, cura e riabilitazione;

c) al posto di lavoro, anche ai fini della frequenza di progetti d'inserimento lavorativo.

3. Il rimborso delle spese di trasporto dalla propria abitazione ai vari servizi a scopo di prevenzione, cura e riabilitazione, può essere concesso anche per trasporti fuori provincia, purché la necessità sia attestata dal competente servizio specialistico del Comprensorio sanitario.

4. Anche l'utente che guida autonomamente e necessita del proprio automezzo adattato per raggiungere il posto di lavoro, ha diritto al rimborso delle relative spese di viaggio.

5. Il rimborso è concesso nella seguente misura massima:

a) trasporto effettuato con automezzo privato: 0,080 per cento della quota base per ciascun chilometro percorso;

b) trasporto effettuato da servizi di trasporto: importo pari alla spesa sostenuta, purché non superiore ai limiti fissati annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base;

c) trasporto effettuato da servizi di trasporto al posto di lavoro dell'utente: importo pari alla spesa sostenuta, detratto il prezzo corrispondente alla tariffa del mezzo di trasporto pubblico per il relativo percorso, indipendentemente dal valore della situazione economica.

6. La concessione della prestazione di cui alla lettera c) del comma 5 è subordinata al parere dell'operatore competente del distretto, il quale valuta le modalità di trasporto più idonee, tenuto conto delle esigenze dell'utente e delle risorse disponibili sul territorio.

7. Ai fini della concessione della prestazione, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a quattro.

8. La prestazione viene erogata nella misura del 100 per cento dell'importo previsto al comma 5 per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2; essa decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 4.

9. La prestazione è concessa per un periodo massimo di dodici mesi ed è reiterabile a seguito di nuova domanda.

10. L'erogazione della prestazione avviene mensilmente e fa seguito alla presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta.»

Art. 12.

1. L'art. 26 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

«Art. 26. (*Acquisto e/o adattamento di mezzi di locomozione*). — 1. Alle persone affette da permanente minorazione degli arti infe-

riori o superiori, che necessitano di un veicolo adattato, è concesso un rimborso per l'adattamento del proprio automezzo.

2. Alle persone affette da minorazioni agli arti inferiori è concesso inoltre un contributo per l'acquisto di un proprio veicolo.

3. Sono ammesse a contributo o rimborso le spese per l'acquisto e per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli di proprietà della persona con disabilità, ivi comprese macchine agricole o operatrici, autorizzati dagli organi competenti.

4. Il rimborso per l'adattamento è concesso nella misura massima del 100 per cento della spesa sostenuta, fino ad un massimo di otto volte la quota base.

5. Il contributo per l'acquisto è concesso nella misura massima del 40 per cento della spesa, fino ad un massimo di dodici volte la quota base.

6. Ai fini della concessione delle prestazioni di cui al presente articolo, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 4,5.

7. Il rimborso per l'adattamento è pari al 100 per cento per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a due e decresce in modo lineare fino al 30 per cento per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 4,5.

8. L'ammontare del contributo per l'acquisto è pari al 100 per cento per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a due e decresce in modo lineare fino al 10 per cento per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 4,5.

9. Uno stesso richiedente può beneficiare delle prestazioni in oggetto una sola volta nell'arco di sei anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati ed approvati dal Comitato tecnico di cui all'art. 8.»

Art. 13.

1. L'art. 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 30. (*Servizio di telesoccorso e telecontrollo*). — 1. Alle persone ultrasessantacinquenni che abitano da sole e alle persone che per altre cause, attestate dal competente distretto sociale, necessitano del servizio, è concessa una prestazione mensile per il servizio di telesoccorso e telecontrollo.

2. La prestazione è concessa nella misura massima del 100 per cento della spesa, fino ad un massimo del 8,5 per cento della quota base.

3. Per la concessione della prestazione, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica di valore superiore a 3,5.

4. La prestazione è erogata al 100 per cento in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica fino a due, e decresce in modo lineare fino al 30 per cento in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.

5. La prestazione viene concessa ed erogata secondo le modalità di cui all'art. 19, commi 4 e 6, dietro presentazione della documentazione comprovante la spesa.»

Art. 14.

1. L'art. 32 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 32. (*Continuità della vita familiare e domestica*). — 1. Alla persona singola o alla famiglia è concessa una prestazione economica mensile per la continuità della vita familiare e domestica, anche al fine di evitare eventuali ricoveri in servizi residenziali, se concorrono contestualmente le seguenti circostanze:

a) componenti del nucleo familiare o la persona singola non sono in grado di garantire la conduzione autonoma della vita familiare e domestica;

b) i figli ed i genitori non conviventi non sono in grado di prestare sufficiente aiuto;

c) l'intervento di un servizio di assistenza domiciliare o di un servizio con analoghe finalità non è risolutivo del bisogno;

d) una persona estranea si occupa di assicurare continuità nella conduzione della vita familiare e domestica ed eventualmente presta aiuto diretto ai componenti della famiglia assistita.



2. In caso di situazioni personali o familiari di particolare gravità, si può prescindere dal requisito che la persona che presta aiuto sia estranea al nucleo familiare.

3. La prestazione è concessa nella misura massima del due per cento della quota base per ogni ora, con un tetto massimo di 100 ore mensili.

4. Per la concessione del contributo, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 4,5.

5. La prestazione viene erogata al 100 per cento per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 4,5.

6. La decisione è subordinata al parere obbligatorio dell'operatore che segue l'utente ed il suo nucleo familiare.

7. La prestazione è concessa ed erogata secondo le modalità di cui all'art. 19, commi 4 e 6.»

Art. 15.

1. L'art. 37 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

«Art. 37. (*Condizione economica garantita*). — 1. Agli utenti dei servizi residenziali e semiresidenziali e ai loro nuclei familiari ristretti e collegati è garantita la disponibilità di una quota del proprio reddito netto complessivo, corrispondente al valore della situazione economica.

2. Tale quota è riportata alle tabelle di cui agli allegati C e D ed è differenziata per utente, nucleo familiare ristretto, nucleo familiare collegato e per i diversi servizi.

3. La condizione economica garantita è aumentata dell'importo delle spese di locazione o di mutuo per l'acquisto della prima casa, risultante da contratto registrato, nonché delle spese accessorie ordinarie.

4. La condizione economica garantita è altresì aumentata di un importo pari al 50 per cento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con disabilità psichica o fisica permanente di cui all'art. 34, per il quale non viene erogato l'assegno di cura di cui all'art. 8 della legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9 o l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1, punto 6), della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche. La maggiorazione non si calcola per i componenti del nucleo familiare ospitati presso servizi residenziali.»

Art. 16.

1. L'art. 39 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 39. (*Pagamento delle tariffe delle prestazioni dell'assistenza domiciliare e della mensa sociale*). — 1. L'utente concorre al pagamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza domiciliare in relazione al valore della situazione economica del suo nucleo familiare ristretto; non è richiesta alcuna integrazione ai nuclei familiari collegati.

2. Fino al valore della situazione economica, indicato nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato B, è richiesto il pagamento della tariffa minima; a partire dal valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato B è richiesto il pagamento della tariffa massima.

3. La partecipazione aumenta in modo lineare all'aumentare del valore della situazione economica a partire dalla tariffa minima fino a raggiungere la copertura della tariffa massima, fatta eccezione per le prestazioni di cui al comma 4.

4. Per le prestazioni del centro diurno e la prestazione «mensa sociale», fino al valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato B è richiesto il pagamento della tariffa minima e, a partire dal valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della medesima tabella, è richiesto il pagamento della tariffa massima.

5. Le tariffe minime e massime sono fissate annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base.

6. In caso di utenti minorenni con disabilità psichica o fisica permanente di cui all'art. 34, le tariffe per l'assistenza domiciliare - prestazioni a domicilio - sono ridotte del 50 per cento.

7. I valori della situazione economica di cui alle colonne 2 e 3 della tabella di cui all'allegato B sono aumentati proporzionalmente in presenza di spese di locazione o di mutuo per l'acquisto della prima casa, risultanti da contratto registrato nonché di spese accessorie ordinarie.

8. I valori della situazione economica di cui alle colonne 2 e 3 della tabella di cui all'allegato B, sono altresì aumentati di un coefficiente pari al 50 per cento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con una disabilità psichica o fisica permanente di cui all'art. 34, per il quale non viene erogato l'assegno di cura di cui all'art. 8 della legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9 o l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1, punto 6), della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche.»

Art. 17.

1. L'art. 40 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

«Art. 40. (*Pagamento delle tariffe dei servizi semiresidenziali*). — 1. L'utente concorre al pagamento delle tariffe dei servizi semiresidenziali in relazione alla situazione economica del suo nucleo familiare ristretto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3. Non è richiesta alcuna integrazione ai nuclei familiari collegati.

2. Il calcolo della partecipazione avviene secondo i parametri indicati nell'allegato C.

3. L'utente per il quale viene erogato l'assegno di cura di cui all'art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9 o l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1, punto 6), della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è tenuto al pagamento della tariffa corrispondente al suo livello di non autosufficienza, indipendentemente dalla propria situazione economica e da quella del proprio nucleo familiare ristretto.

4. L'utente è tenuto in ogni caso al pagamento del pasto per un importo pari alla tariffa minima stabilita per il servizio mensa previsto all'allegato B, indipendentemente dalla propria situazione economica e da quella del proprio nucleo familiare.

5. Le tariffe sono fissate annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base.»

Art. 18.

1. L'art. 41 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 41. (*Pagamento delle tariffe dei servizi residenziali*). — 1. L'utente concorre al pagamento delle tariffe dei servizi residenziali:

a) con l'assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, o l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1, punto 6), della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, per lui erogato;

b) e per la parte non coperta dalle prestazioni di cui alla lettera a), in relazione alla situazione economica del proprio nucleo familiare ristretto; nel calcolare il concorso al pagamento, la condizione economica garantita all'utente viene tenuta distinta dalla condizione economica garantita agli altri componenti.

2. I nuclei familiari collegati concorrono al pagamento, in relazione alla rispettiva situazione economica, per la parte non coperta dal nucleo familiare ristretto. Per i servizi a favore di persone con disabilità, la partecipazione da parte di ciascun nucleo familiare collegato non può comunque superare l'importo fissato annualmente dalla Giunta provinciale, in concomitanza con la determinazione della quota base. Per i servizi a favore di donne e minori, non si chiede la partecipazione dei nuclei familiari collegati.

3. Il calcolo della partecipazione avviene secondo i parametri indicati nell'allegato D.

4. Le percentuali di consumo dell'eccedenza di cui alla colonna 3 dell'allegato D) trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui l'utente sia l'unico componente del nucleo familiare ristretto.»



Art. 19.

1. L'art. 42 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

«Art. 42. (Utilizzo contemporaneo di servizi residenziali e semi-residenziali). — 1. La Giunta provinciale stabilisce i casi in cui, per la frequenza contemporanea da parte di uno stesso utente di un servizio residenziale e di un servizio semiresidenziale, è richiesta al nucleo familiare ristretto e collegato la partecipazione al pagamento di una sola tariffa. L'ente pubblico competente provvede alla copertura della tariffa non dovuta dal nucleo familiare ristretto e collegato.

Art. 20.

1. L'art. 42-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Qualora dal calcolo della partecipazione alla tariffa dei servizi di cui agli allegati C) e D), derivi all'utente o ai relativi nuclei familiari un impegno finanziario eccessivamente gravoso, il competente comitato tecnico di cui all'art. 8, con decisione motivata, può ridurre le percentuali da applicare ai sensi dell'art. 38 a favore dell'utente o dei relativi nuclei familiari, fino ad un massimo della metà delle percentuali di cui agli allegati C) e D).

2. Qualora l'importo mensile dovuto dall'utente per il pasto ai sensi dell'art. 40, comma 4, risulti troppo oneroso, il comitato tecnico può ridurre tale importo, con decisione motivata, nella misura massima del 50 per cento.

3. La decisione di cui ai commi 1 e 2, unitamente alla relativa documentazione, va trasmessa agli uffici provinciali competenti entro otto giorni dalla decisione stessa.»

Art. 21.

1. Il punto 1.3 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«1.3 Al fine del calcolo delle prestazioni di assistenza economica si considerano:

a) il 100% degli elementi reddituali e patrimoniali dell'utente e del coniuge o del partner;

b) Il 40% degli elementi reddituali e patrimoniali di tutti gli altri componenti del nucleo familiare di fatto.»

Art. 22.

1. Il punto 2 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Valutazione del reddito

2.1 La valutazione del reddito è effettuata sulla base di quanto indicato nella dichiarazione dei redditi. Nei casi in cui non sia obbligatoria la presentazione della dichiarazione, si considera il reddito risultante dal modello CUD - certificazione unica dipendenti - (ad esclusione di arretrati relativi ad anni precedenti all'anno di riferimento della documentazione), ovvero da altra documentazione rilasciata dai soggetti eroganti. Tra gli elementi reddituali si considera inoltre l'importo netto di ogni altra entrata percepita, anche se non imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

2.2 Ai fini della valutazione delle condizioni reddituali, sono esclusi:

a) il trattamento di fine rapporto (TFR), se riferito a periodi lavorativi superiori ad un anno, che è valutato come patrimonio;

b) solo per il pagamento delle tariffe di cui al capo IV:

1) l'assegno di cura di cui all'art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9;

2) l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1, punto 6), della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche.

2.3 In presenza di redditi di cui ai punti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, gli importi dichiarati dal richiedente potranno essere valutati nei modi di seguito indicati.

2.4 Redditi da impresa agricola o da allevamento: si considera la misura della redditività per ettaro o per capo di allevamento, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

2.5 Redditi da lavoro autonomo individuale e da impresa individuale: si considera l'importo del reddito dichiarato; l'importo non deve in ogni caso essere inferiore alla retribuzione media di un lavoratore dipendente qualificato del settore, fissata con contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria.

2.6 La Giunta provinciale approva le cause di esclusione dall'utilizzo dei correttivi di cui ai punti 2.4 e 2.5 ai fini della considerazione del reddito inferiore.

2.7 Redditi da partecipazione in società di persone ed equiparate e associazioni in partecipazione: si prende in considerazione il reddito maggiore tra quello dichiarato e quello risultante dall'applicazione degli studi di settore, per la quota di partecipazione al reddito.

2.8 Nel caso di partecipazione in società di capitale si applica quanto di seguito indicato:

a) se la partecipazione agli utili prodotti è inferiore al dieci per cento, non va valutata come elemento di reddito, bensì come elemento di patrimonio;

b) se la partecipazione agli utili prodotti è uguale o superiore al dieci per cento, si considera il maggiore dei seguenti valori:

1) reddito imponibile al netto dell'IRES di competenza del periodo per la quota di partecipazione;

2) reddito imponibile al netto dell'IRES risultante dall'applicazione di criteri correttivi stabiliti dalla Giunta provinciale;

3) dividendi relativi alla partecipazione in società di capitale, indicati nella dichiarazione dei redditi ovvero risultanti da altra documentazione rilasciata dai soggetti eroganti.

2.9 I redditi percepiti in valuta estera sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno, determinato con decreto del Ministro delle finanze.»

Art. 23.

1. Il punto 3 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Particolari valutazioni di redditi

3.1 I redditi derivanti da progetti speciali di formazione professionale per persone in situazione di disagio, da progetti di inserimento o reinserimento lavorativo, da lavoro protetto, da corrispettivi per prestazioni dell'utente presso servizi sociali sono considerati nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

3.2 Se l'utente vive in un servizio per persone con disabilità o malati psichici di cui all'allegato D, il reddito derivante dalla sua attività lavorativa, compresi i premi sussidio percepiti nelle strutture lavorative dei servizi sociali, è considerato soltanto nella misura del 50 per cento del suo ammontare esclusivamente ai fini del calcolo della relativa tariffa.

3.3 I redditi derivanti da compensi per affidamento sono considerati nella misura del 20 per cento del loro ammontare.

3.4 Se la persona minorenni frequenta un servizio semiresidenziale per minori di cui all'allegato C, i redditi derivanti da assegni familiari statali e regionali sono considerati, esclusivamente per questi servizi, ai fini del calcolo della relativa tariffa, nella misura del 20 per cento del loro ammontare.

3.5 L'assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9 e l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1, punto 6), della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, sono considerati nella misura del 50 per cento al fine della valutazione del reddito per le prestazioni di assistenza economica, salvo che l'interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l'utilizzo di un importo maggiore per prestazioni di cura.



Art. 24.

1. Il punto 4.2 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«4.2 Oltre agli importi di cui al punto 4.1 sono deducibili, solo al fine di determinare il reddito di riferimento per il calcolo delle prestazioni di assistenza economica sociale:

a) le spese di locazione o di mutuo per l'acquisto della prima casa, nonché le spese accessorie ordinarie, purché riconosciute congrue dall'amministrazione erogante, relative al periodo a cui si riferisce il reddito considerato.»

Art. 25.

1. I punti 5.5 e 5.7 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«5.5 Il patrimonio mobiliare (investimenti finanziari) è formato dai seguenti elementi:

- a) partecipazioni inferiori al 10 per cento in società di capitali;
- b) depositi in conto corrente e libretti di risparmio bancari e postali;
- c) titoli di stato;
- d) obbligazioni;
- e) certificati di deposito;
- f) buoni fruttiferi ed assimilati;
- g) fondi comuni di investimento e simili.

5.7 Patrimoni disponibili all'estero.

I patrimoni immobiliari localizzati all'estero sono valutati solo nel caso di fabbricati e sono considerati sulla base di un valore convenzionale di euro 550 a metro quadro; tale importo può essere variato dalla Giunta provinciale.»

Art. 26.

1. La tabella 2 di cui al punto 10 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

« Tabella 2 - Scala di equivalenza	
numero dei componenti	scala di equivalenza
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Per ogni ulteriore componente si aggiunge il valore di 0,35.

In presenza di un nucleo familiare composto da un solo componente, nel caso in cui lo stesso viva da solo e non condivida le spese con altri, si applica una maggiorazione di 0,2.»

Art. 27.

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è sostituito come da allegato A.

Art. 28.

1. L'allegato C al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è sostituito come da allegato B.

Art. 29.

1. L'allegato D al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è sostituito come da allegato C.

Art. 30.

Abrogazioni di norme

1. L'art. 28 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 31.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2008.

2. Per quanto concerne il servizio residenziale «Casa di riposo o centro di degenza» di cui all'allegato D), le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 6 maggio 2008

DURNWALDER

(*Omissis*).

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2008, registro 1, foglio 9

09R0384

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 dicembre 2008, n. 335/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione ai Comuni dei finanziamenti previsti dall'art. 37, comma 1, della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 24 dicembre 2008)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 16 «Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico»;

Visto in particolare l'art. 18, comma 2, della citata legge regionale n. 16/2007, ai sensi del quale l'amministrazione regionale definisce, con regolamento, i criteri e le modalità di concessione ai comuni dei finanziamenti di cui all'art. 37, comma 1, della legge regionale medesima;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, ai sensi del citato art. 18, comma 2, della legge regionale n. 16/2007;

Vista la deliberazione della giunta regionale 5 giugno 2008, n. 1043, con la quale è stato approvato il Regolamento sopra indicato;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione, ai Comuni, dei finanziamenti di cui all'art. 37, comma 1, della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione ai comuni di finanziamenti previsti dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico)

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'art. 18, comma 2 della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di assegnazione, di concessione e di erogazione a favore dei Comuni dei finanziamenti previsti dall'art. 37 della medesima legge.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono destinati alla concessione da parte dei Comuni di contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati ad uso abitativo e stabilmente occupati situati nelle aree esclusivamente interessate dal sorvolo di militari individuate dai Comuni di cui all'art. 2 per la realizzazione di interventi volti alla riparazione dei danni subiti dagli immobili per effetto di tale attività, o finalizzati ad aumentare il grado di fono-isolamento degli immobili nel rispetto dei valori limite delle grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei finanziamenti di cui al presente regolamento i Comuni di: Basiliano, Lestizza, Codroipo, Aviano, Roveredo in Piano, Fontanafredda, S. Quirino.

Art. 3.

Presentazione delle domande

1. I Comuni di cui all'art. 2 presentano le domande di assegnazione dei finanziamenti alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale, entro il termine del 1° giugno.

2. Le domande sono corredate, a pena di inammissibilità, dalla graduatoria delle domande di contributo presentate ai sensi dell'art. 37, comma 2 della legge regionale n. 16/2007, predisposta dal Comune sulla base dei criteri di priorità approvati con il regolamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Art. 4.

Istruttoria

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la valutazione della domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, ne dà comunicazione all'ente interessato, indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, la domanda è archiviata.

4. Il responsabile del procedimento comunica all'ente interessato l'archiviazione della domanda.

Art. 5.

Criterio di riparto dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono ripartiti tra i Comuni in misura proporzionale all'importo totale delle domande inserite nella graduatoria presentata ai sensi dell'art. 3, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 6.

Concessione ed erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono concessi ed erogati sulla base della documentazione di cui all'art. 3, comma 2, nella misura determinata ai sensi dell'art. 5.

2. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, l'ente beneficiario, entro il termine fissato dal decreto di concessione del finanziamento, presenta la dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che le finalità, per le quali il finanziamento è stato concesso, sono state raggiunte nel rispetto delle vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia.

3. Qualora il finanziamento definitivamente spettante sia inferiore a quello concesso ed erogato, tale finanziamento è rideterminato in applicazione del criterio di cui all'art. 5 ed è ordinata la restituzione delle conseguenti economie contributive.

Art. 7.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 8.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: il Presidente: TONDO

09R0228



DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 dicembre 2008, n. 337/Pres.

ALLEGATO

Regolamento concernente criteri, procedure e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3, comma 113, della legge regionale n. 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) e successive modifiche, a favore dei Comuni e delle aziende per i servizi alla persona per la realizzazione a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, da destinare all'accoglimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 24 dicembre 2008)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), ed in particolare i commi 112, 113, 114, 115 e 116 dell'art. 3, ai sensi dei quali l'Amministrazione regionale, nelle more dell'attuazione del progetto di revisione dell'offerta residenziale per anziani, sostiene la realizzazione, a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette per l'accoglimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, attraverso la concessione di contributi ai Comuni e alle aziende pubbliche di servizi alla persona, in misura non superiore al 6 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto di immobili e per lavori di ristrutturazione e trasformazione di edifici esistenti in forme residenziali alternative e sperimentali;

Ravvisata la necessità di individuare criteri, procedure e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3, comma 113, della legge regionale n. 1/2005 nonché di disciplinare, in una fase sperimentale, la realizzazione dei servizi residenziali e diurni alternativi alle strutture protette per l'accoglimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, attraverso l'individuazione di specifici standard strutturali;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale 3 dicembre 2008, n. 2637;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente criteri, procedure e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3, comma 113, della legge regionale n. 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) e successive modifiche, a favore dei Comuni e delle Aziende per i Servizi alla Persona per la realizzazione a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, da destinare all'accoglimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento concernente criteri, procedure e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3, comma 113, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) e successive modifiche, a favore dei Comuni e delle Aziende per i servizi alla persona per la realizzazione a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, da destinare all'accoglimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione dei contributi annui costanti per la durata di anni dieci previsti dall'art. 3, comma 113, della legge regionale n. 2 febbraio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - legge finanziaria 2005), per la realizzazione, a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, da destinare all'accoglimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti nonché definisce le caratteristiche dei servizi sperimentali e le modalità di monitoraggio degli interventi finanziati.

2. La sperimentazione persegue le seguenti finalità:

a) ridurre e prevenire l'istituzionalizzazione della persona anziana attraverso nuove forme di domiciliarità;

b) evitare l'isolamento sociale e l'esclusione delle persone anziane dipendenti, favorendo l'attivazione di risposte nuove (tecniche ed economiche);

c) promuovere l'autonomia, l'autodeterminazione e la solidarietà delle persone anziane in un luogo di vita che raggruppi il domicilio della persona anziana, integrato in un contesto collettivo;

d) sostenere il contesto familiare o solidale delle persone anziane attraverso interventi di informazione ed educazione per favorire l'utilizzo al domicilio di tutti i presidi, gli ausili e le procedure che adattino l'ambiente domestico al grado di non autosufficienza raggiunto e supportino l'autonomia residua della persona anziana e le risorse assistenziali del nucleo familiare o solidale a cui essa appartiene;

e) evitare lo sradicamento delle persone anziane dalla comunità di appartenenza;

f) favorire la realizzazione di contesti abitativi in grado di sostenere l'integrazione sociale delle persone anziane;

g) promuovere la cultura dell'«abitare possibile» nell'ambito dei processi di sviluppo locale sostenibile.

Art. 2.

Obiettivi

1. Con i contributi previsti si intendono raggiungere i seguenti obiettivi:

a) realizzare soluzioni abitative e spazi per servizi diurni che:

1. creino le condizioni per vivere l'età senile in continuità con il tipo di vita condotto in precedenza;

2. consentano di conservare le abitudini domestiche, le relazioni, i legami con il territorio e il contesto (quartiere, paese, città) di appartenenza;

3. permettano il senso di identificazione ed appartenenza, anche attraverso un linguaggio architettonico che sia espressione della cultura locale;

4. consentano un utilizzo flessibile degli spazi in relazione all'evoluzione dei bisogni del singolo e del contesto;

b) sperimentare modelli gestionali ed organizzativi per le soluzioni abitative e/o per servizi diurni che:

1. coinvolgano in modo integrato i servizi sociali dei Comuni, i servizi sanitari e sociosanitari;



2. promuovano e valorizzino il ruolo dell'associazionismo familiare e del privato sociale del territorio;

3. si integrino con le attività esercitate o attribuite dalle Aziende per i Servizi alla Persona, laddove presenti;

c) garantire una risposta personalizzata ai-bisogni individuati, attraverso l'utilizzo flessibile delle risorse umane e professionali, comprese quelle fornite dal lavoro privato di cura;

d) sviluppare le capacità residue degli anziani, stimolandone gli interessi per renderli il più possibile attivi e partecipi alla vita sociale;

e) facilitare la responsabilizzazione e la presa in carico integrata dei soggetti anziani non autosufficienti da parte dei servizi sociali dei Comuni e dei distretti sanitari;

f) sostenere ed alleviare, anche per brevi periodi, le famiglie che assistono, a domicilio, il proprio familiare anziano non autosufficiente;

g) fornire un supporto concreto, anche per brevi periodi, alle famiglie, nel cui ambito la presenza di una persona anziana con bisogni assistenziali medio-alti condiziona fortemente il normale svolgimento della vita professionale e relazionale.

Art. 3.

Soggetti beneficiari dei contributi

1. Sono soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni e le aziende pubbliche di servizi alla persona della regione.

Art. 4.

Destinatari dei servizi sperimentali

1. La sperimentazione è rivolta all'assistenza di persone di età non inferiore ai 65 anni, residenti in Friuli-Venezia Giulia, in condizioni di parziale o totale non autosufficienza e di fragilità.

2. In deroga al comma 1 possono essere accolte persone con meno di 65 anni le cui condizioni psico-fisiche siano assimilabili a quelle geriatriche, e qualora non vi siano sul territorio altre più adeguate risposte ai bisogni evidenziati. In ogni caso l'accoglimento deve essere previsto nell'ambito di una presa in carico integrata tra i servizi secondo quanto previsto dagli indirizzi regionali in materia.

Art. 5.

Iniziative ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative dirette alla realizzazione, a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, da destinare all'accoglimento dei soggetti di cui all'art. 4.

2. Le iniziative di cui al comma 1 comprendono, in particolare, le seguenti tipologie:

a) acquisto di immobili da destinare ai servizi semiresidenziali e residenziali alternativi e sperimentali;

b) ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento, manutenzione straordinaria di edifici esistenti e loro trasformazione in servizi semiresidenziali e residenziali alternativi e sperimentali.

Art. 6.

Requisiti minimi per la realizzazione delle strutture destinate ai servizi sperimentali

1. I servizi semiresidenziali e residenziali oggetto dei finanziamenti di cui all'art. 1 devono essere progettati secondo le caratteristiche minime indicate all'allegato A.

Art. 7.

Modalità di presentazione delle domande

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 114, dell'art. 3, della legge regionale n. 1/2005, i soggetti beneficiari presentano domanda di contributo entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, recante l'indicazione del contributo richiesto e della tipologia di iniziativa da realizzare, è corredata dalla seguente documentazione:

a) progetto di massima dei lavori da eseguire;

b) relazione tecnica illustrativa degli interventi, dei costi dell'iniziativa e dei soggetti coinvolti nella realizzazione;

c) relazione generale gestionale con descrizione delle finalità, dei costi, delle modalità e dei soggetti coinvolti nella gestione del nuovo servizio.

Art. 8.

Criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi

1. Il riparto dei fondi disponibili è effettuato in base alla graduatoria delle domande ammesse, formulata applicando alle tipologie di interventi di cui all'art. 4, i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

a) completamento di interventi di realizzazione, a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, già sostenuti da finanziamenti regionali di cui all'art. 3, comma 113, della legge regionale n. 1/2005;

b) interventi di realizzazione integrata di servizio semiresidenziale e servizio residenziale in ambiti distrettuali dove non sussistono altre tipologie di servizi residenziali destinati alle persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti;

c) interventi di realizzazione di servizi residenziali in ambiti distrettuali con minor offerta di posti letto per anziani;

d) interventi di realizzazione di servizi semiresidenziali in ambiti distrettuali con minor offerta di centri diurni per anziani.

Art. 9.

Intensità e cumulabilità dei contributi

1. I contributi annui costanti per la durata di anni dieci non possono eccedere la misura del 6 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. I contributi sono cumulabili, entro la spesa ritenuta ammissibile, con altri incentivi pubblici previsti da altre normative comunitarie, statali e regionali, sempreché non sia da queste diversamente stabilito e secondo le procedure e modalità previste dalle norme medesime.

Art. 10.

Spese ammissibili

1. Ai fini della determinazione dei contributi, nella spesa ammissibile sono comprese tutte le voci previste dalla legge regionale n. 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) nonché gli importi riguardanti:

a) lavori e impianti;

b) attrezzature fisse che richiedono specifici allacciamenti impiantistici;

c) acquisto di immobili e di terreni su cui è prevista la realizzazione dell'intervento edilizio;

2. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda e relative ad iniziative avviate dopo la medesima data.



Art. 11.

Modalità di assegnazione dei contributi

1. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento dei fondi, secondo l'ordine di graduatoria.

2. Qualora si rendano disponibili, nel corso dell'esercizio finanziario, altri fondi, possono essere effettuati ulteriori riparti sulla base della graduatoria già approvata.

Art. 12.

Modalità di concessione dei contributi

1. Ai fini della concessione dei contributi, i soggetti beneficiari presentano, ai sensi dell'art. 75 della legge regionale n. 14/2002, il progetto definitivo dei lavori da eseguire, corredato da tutti gli atti autorizzativi edilizi e di spesa.

2. I contributi sono concessi con decreto del direttore del servizio competente, per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale.

Art. 13.

Modalità di liquidazione e di erogazione dei contributi

1. Con il decreto di concessione è disposta, contestualmente, l'apertura di un ruolo di spesa fissa, per il pagamento di tutte le annualità concesse, con scadenza fissa annuale, a decorrere dall'anno di emissione del provvedimento di concessione, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 14/2002, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

2. Qualora la documentazione richiesta non risultasse completa del parere igienico-sanitario del Dipartimento di prevenzione, dell'autorizzazione edilizia e, se previsto, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l'erogazione dei contributi viene rinviata ad avvenuta presentazione dei documenti richiesti.

Art. 14.

Rendicontazione della spesa

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, i soggetti beneficiari presentano, entro il termine stabilito con il decreto di concessione dei contributi o eventualmente prorogato, la seguente documentazione, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso):

a) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

b) certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di fornitura regolarmente approvato.

Art. 15.

Requisiti gestionali e monitoraggio delle sperimentazioni

1. I requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi sperimentali e per l'erogazione delle prestazioni saranno disciplinati con successivo regolamento.

2. I servizi semiresidenziali e residenziali realizzati con il sostegno dei finanziamenti di cui all'art. 1 saranno oggetto di monitoraggio regionale con modalità ed indicatori definiti con il medesimo regolamento regionale di cui al comma 1.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

ALLEGATO A

Allegato A (riferito all'art. 7)

1. Centri diurni semiresidenziali.

Il centro diurno si configura come un servizio rivolto prevalentemente ad anziani del territorio, con vario grado di non autosufficienza, che per il loro declino funzionale e/o cognitivo esprimono bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio, ma non ancora tali da richiedere un ricovero stabile in una struttura residenziale, che in tale modo viene pertanto ritardato o addirittura evitato.

Il centro diurno è quindi una risorsa significativa per il mantenimento della qualità di vita dell'anziano, ponendosi come risorsa intermedia tra il disagio legato all'istituzionalizzazione e la serenità che può essere mantenuta attraverso la conservazione del proprio domicilio.

Compiti del centro diurno sono quelli di fornire un sostegno integrato alla vita quotidiana orientata alla valorizzazione delle funzioni residue, di impedire l'isolamento dell'ospite, di favorire le relazioni interpersonali e di promuovere una rete di relazioni con il mondo esterno.

In quest'ottica la programmazione dei servizi ed il modello organizzativo gestionale da adottare, dovranno essere altamente flessibili. Specificatamente il servizio in questione dovrà essere disponibile a modulare i propri interventi sui bisogni dell'utenza e tarare, di conseguenza, le attività intervenendo con modifiche organizzative, al fine di non costringere l'utenza medesima a percorsi rigidi.

È dunque auspicabile il superamento di una logica gestionale «tradizionale» che tende ad operare tramite l'erogazione di prestazioni standardizzate e rigide, a favore di una metodologia di lavoro per programmi individualizzati, che ponga attenzione alle capacità residue dell'anziano, anche attraverso valutazioni multidimensionali e multidisciplinari, che verifichi, altresì, costantemente i risultati degli interventi condotti dal servizio ed il livello di qualità.

Requisiti minimi.

Si ritiene importante sottolineare che gli aspetti architettonico strutturali sono fondamentali per la qualità del servizio e condizionanti sia il lavoro degli operatori che la possibilità di raggiungere realmente gli obiettivi prefissati con l'attivazione del centro diurno.

Localizzazione e ricettività.

Poiché i servizi semiresidenziali sono destinati a rispondere alle richieste assistenziali di un'area limitata, es. quartiere, paese, essi dovranno essere fortemente integrati nel contesto urbano e localizzati in luoghi strategici, ad esempio in prossimità dei presidi territoriali a valenza sociale e/o negli spazi pubblici più significativi (strade principali o piazze, nelle vicinanze della sede municipale, di luoghi di culto, di farmacie, di poliambulatori, della guardia medica, di un'area verde attrezzata), e raggiungibili con il servizio di trasporto pubblico.

La capacità ricettiva del servizio diurno deve essere articolata in moduli omogenei per tipologia di assistiti e non superare i 25 ospiti.

La struttura destinata a servizio semiresidenziale diurno deve essere in possesso dei requisiti edilizi, urbanistici, igienico sanitari, prevenzione incendi, sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche, previsti dalla normativa vigente.


Deve inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti strutturali ed edilizi

a) Servizi generali:

Ingresso: organizzato e dimensionato in modo da garantire anche uno spazio dedicato all'accoglienza degli ospiti.

Presidio per il personale: locale collocato in posizione centrale e possibilmente dotato di servizio igienico con funzioni di deposito medicinali e cartelle degli ospiti.



Servizi di cucina e annessi: se il servizio è interno la cucina deve essere realizzata in base alla normativa vigente se è esterno devono essere presenti appositi spazi per la veicolazione dei cibi. È prevista la possibilità di utilizzare questi spazi come laboratorio per le attività occupazionali di preparazione dei cibi.

Spazio/Locale per il deposito materiale pulito: dotato di armadi e scaffalature per la conservazione della biancheria pulita e dei materiali destinati all'igiene ambientale.

b) servizi collettivi:

Spazi per la socializzazione e la ristorazione: sono spazi destinati alla vita comune e pertanto devono essere situati preferibilmente in posizione centrale e devono poter essere suddivisibili in aree distinte (adatte alla gestione di sottogruppi impegnati in attività diversificate) tramite l'utilizzo di pareti mobili oppure progettati con spazi separati per il pranzo, il soggiorno e l'area per le attività. La superficie complessiva deve garantire un rapporto di 3 mq per ospite.

Spazio riposo: adeguatamente attrezzato con poltrone.

Servizi igienici collettivi: posizionati in prossimità degli spazi per la socializzazione e la ristorazione, fruibili da portatori di handicap e suddivisi per sesso.

Bagno assistito: locale igienico adeguatamente attrezzato con sedia doccia regolabile in altezza e accessibile dai 3 lati. Deve avere dimensioni tali da permettere al personale di assistere gli ospiti del centro diurno nelle operazioni di pulizia o, nel caso di grave non autosufficienza, di eseguire direttamente tali operazioni.

c) Spazi di collegamento e distributivi:

Corridoi e disimpegni: privi di barriere, dotati di corrimano lungo le pareti. Se il centro diurno è collocato su piani diversi:

Scale interne: dotate di corrimano su lato parete e parapetto su lato gironale

Ascensore

d) Dotazione strumentale

Armadio/farmaceutico per permettere l'adeguata conservazione dei farmaci.

e) Spazi ed attrezzature esterne:

Al servizio diurno deve essere garantito, nei limiti del possibile, uno spazio esterno destinato a giardino e attività occupazionali, adeguatamente attrezzato per facilitare l'accesso e la movimentazione degli ospiti.

2. Servizi residenziali.

La realizzazione e la gestione delle soluzioni residenziali abitative costituiscono il nucleo centrale della sperimentazione.

Esse devono svilupparsi in un'ottica nuova di «domiciliarità avanzata» al fine di costituire delle vere alternative alle realtà residenziali esistenti sul territorio regionale destinate all'accoglimento di anziani non autosufficienti.

In questo senso le nuove forme di residenzialità dovranno costituire il nuovo domicilio, anche temporaneo, degli anziani e le modalità con cui si garantiranno gli interventi assistenziali dovranno fare riferimento a nuovi schemi gestionali che:

siano coerenti con i nuovi approcci concettuali e con le innovazioni di sistema riguardanti l'assistenza a lungo termine proposte recentemente dalla normativa e dalla pianificazione regionale;

si coordinino con le riprogettazioni dei servizi domiciliari (ad esempio con l'introduzione dell'infermiere di comunità);

tengano conto anche delle nuove forme di aiuto informale (assistenti familiari).

Requisiti minimi.

Si ritiene importante sottolineare che gli aspetti architettonico strutturali sono fondamentali per la qualità del servizio e per favorire l'attivazione di risposte residenziali nuove destinate a ridurre e prevenire l'istituzionalizzazione.

Localizzazione e ricettività.

L'edificio nel quale si prevede l'istituzione del servizio residenziale, in termini di forme e materiali, deve appartenere o essere realizzato in conformità alla cultura costruttiva locale. Deve inoltre:

e) essere localizzato in luoghi strategici, ad esempio in prossimità dei presidi territoriali a valenza sociale e/o negli spazi pubblici più significativi (strade principali o piazze, nelle vicinanze della sede muni-

cipale, di luoghi di culto, di farmacie, di poliambulatori, della guardia medica, di un'area verde attrezzata), e raggiungibile con il servizio di trasporto pubblico;

f) essere dimensionato, orientativamente, per un massimo di 20 persone suddivisi in unità abitative destinate ad utenti singoli o coppie;

g) prevedere la possibilità, all'interno della capacità ricettiva, di alcuni posti (orientativamente 2 o 3) per soggiorni temporanei, al fine di offrire momenti di sollievo alle famiglie che assistono l'anziano non autosufficiente a domicilio;

h) garantire la sicurezza della persona anziana e dell'ambiente attraverso la dotazione di dispositivi tecnologici (antincendio, antintrusione);

i) essere flessibile ed adattabile alle esigenze abitative nonché al fabbisogno territoriale;

j) essere privo di barriere architettoniche e accessibile secondo le normative vigenti;

k) essere arredato in modo da favorire il coinvolgimento degli ospiti, per quanto consentito dalle loro capacità residue, nelle attività quotidiane comuni e che richiami la residenza familiare.

Requisiti strutturali ed edilizi.

a) Servizi generali:

Ingresso: organizzato e dimensionato in modo da costituire il punto centrale di riferimento e di informazione per gli ospiti.

Presidio per il personale: locale collocato in posizione centrale e possibilmente dotato di servizio igienico con funzioni di deposito medicinali e cartelle degli ospiti.

Servizi di cucina e annessi: se il servizio è interno la cucina deve essere realizzata in base alla normativa vigente se è esterno devono essere presenti appositi spazi per la veicolazione dei cibi. È prevista la possibilità di utilizzare questi spazi come laboratorio per le attività occupazionali di preparazione dei cibi. Locale per il deposito materiale pulito: dotato di armadi e scaffalature per la conservazione della biancheria pulita e dei materiali destinati all'igiene ambientale.

Locale per il deposito di materiale sporco: adibito alla conservazione della biancheria sporca in sacchi chiusi. Il locale deve essere ben ventilato e non riscaldato. All'interno possono essere collocati vuotatoio e lavapadelle termochimico.

b) Servizi collettivi:

Spazi per la socializzazione e la ristorazione: sono spazi destinati alla vita comune e possono trovarsi in un'unica stanza oppure essere distribuiti in più locali, per poter offrire alle persone ambienti più accoglienti e di tipo familiare. Pertanto devono essere situati preferibilmente in posizione centrale e qualora occupino un unico locale devono poter essere suddivisibili in aree distinte (adatte alla gestione di sottogruppi impegnati in attività diversificate) tramite l'utilizzo di pareti mobili oppure progettati con spazi separati per il pranzo, il soggiorno e l'area per le attività. La superficie complessiva deve garantire un rapporto di 4 mq per ospite.

Servizi igienici collettivi: posizionati in prossimità degli spazi per la socializzazione e la ristorazione, fruibili da portatori di handicap e suddivisi per sesso.

Bagno assistito: locale igienico adeguatamente attrezzato con sedia doccia regolabile in altezza e accessibile dai 3 lati. Deve avere dimensioni tali da permettere al personale di assistere gli ospiti nelle operazioni di pulizia o, nel caso di grave non autosufficienza, di eseguire direttamente tali operazioni.

c) Spazi individuali:

Camere da letto: da 1 a 2 posti letto. Tutte le camere devono avere accesso diretto su corridoio e garantire una superficie utile minima (escluso il servizio igienico) di 10 mq per un posto letto e di 18 mq per due posti letto. Le stanze devono avere arredi lavabili ed essere dotate di illuminazione notturna e di dispositivo di chiamata.


Servizi igienici: in numero di almeno uno ogni 2 posti letto, dotato di lavabo, doccia, wc e dispositivo di chiamata.

Alloggi: in alternativa o in aggiunta alle camere da i o due posti letto, la struttura residenziale può essere costituita da un insieme di alloggi di piccola dimensione articolati in:

Camera/e da letto o spazio letto per una o due persone;

Zona soggiorno/pranzo con angolo cottura;

Servizio igienico.



Le superfici minime degli alloggi per una persona sono di 20 mq e di 25 mq per due persone;

d) Spazi di collegamento e distributivi:

Corridoi e disimpegni: privi di barriere, dotati di corrimano lungo le pareti

Scale interne: dotate di corrimano su lato parete e parapetto su lato gioscale

Ascensore: tutti i servizi residenziali ripartiti su più piani o collocati ad un piano diverso dal piano terra devono avere un impianto ascensore.

e) Dotazione strumentale:

Carrello di emergenza

Sollevatore

Vuotatoio e lavapadelle.

Armadio farmaceutico: collocato nel presidio del personale o nell'ambulatorio. Deve permettere l'adeguata conservazione di tutte le categorie di farmaci.

Armadio archivio: per la conservazione sicura della documentazione personale delle persone accolte. o Impianti:

Impianto di segnalazione: le camere da letto, i servizi igienici e gli altri locali frequentati dagli ospiti devono essere dotati di particolari attrezzature idonee a segnalare agli operatori o a chiunque sia addetto al controllo degli utenti, richieste di aiuto e di assistenza.

g) Spazi ed attrezzature esterne:

Alla struttura deve essere garantito, nei limiti del possibile, uno spazio esterno destinato a giardino e attività occupazionali, adeguatamente attrezzato per facilitare l'accesso e la movimentazione degli ospiti.

Visto: *il Presidente*: TONDO

09R0229

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 dicembre 2008, n. 339/Pres.

Modifiche al regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) e successive modifiche emanato con decreto del Presidente della Repubblica della Regione 6 dicembre 2006, n. 372/Pres.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 24 dicembre 2008)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) con il quale è stata istituita nell'ordinamento dello Stato l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

Visto l'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, a norma del quale le regioni hanno facoltà, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del decreto stesso, di variare l'aliquota ordinaria fino ad un massimo di un punto percentuale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), con il quale il legislatore, in attuazione del sopraccitato art. 16, ha disposto l'applicazione dell'aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentino, su base nazionale, un incremento del valore della produzione netta e un incremento dei costi relativi al personale, così come definiti dalla norma medesima, entrambi di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente (cosiddette «imprese virtuose»);

Visto l'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 18 gennaio 2006, n. 2, ai sensi del quale i criteri e le modalità di attuazione dell'art. 2, comma 2, della medesima legge regionale n. 2/2006 sono determinati con apposito regolamento di esecuzione;

Visto il «Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) e successive modifiche» emanato con proprio decreto del 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres.;

Visto l'art. 1, comma 50, lettera h) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) che ha modificato l'aliquota ordinaria dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997 richiamato, rideterminandola nella misura del 3,9 per cento;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 28 dicembre 2007, n. 31 che, al fine di mantenere malterato il beneficio già attribuito con le manovre fiscali vigenti, ha provveduto a rideterminare le aliquote Irap in ambito regionale, in rapporto alla nuova aliquota ordinaria fissata dalla legge n. 244/2007;

Visto l'articolo sopra richiamato che ha fissato l'aliquota Irap a favore delle «imprese virtuose» al 2,9 per cento;

Considerate, altresì, le modifiche apportate al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dal legislatore statale con legge finanziaria 2008 in ordine alla determinazione della base imponibile Irap, e le implicazioni che ne derivano con riguardo al testo regolamentare recante le modalità di applicazione dell'art. 2, comma 2, della citata legge regionale n. 2/2006;

Ritenuto, per l'effetto, necessario l'adeguamento delle previsioni normative del Regolamento di cui al proprio decreto 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres., al fine di allinearne i contenuti alle nuove disposizioni normative;

Visto lo schema di regolamento predisposto a tal fine dalla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie;

Vista la deliberazione della giunta regionale li dicembre 2008, n. 2728;


Decreta:

1. È emanato il Regolamento recante «Modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) e successive modifiche emanato con decreto del Presidente della Regione n. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



ALLEGATO

Modifiche al regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) e successive modifiche emanate con decreto del Presidente della Regione 2006, n. 372/Pres.

Art. 1.

Modifiche al titolo del decreto del Presidente della Repubblica della Regione 6 dicembre 2006, n. 372/Pres.

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione n. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. è sostituito dal seguente: «Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006).

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica della Regione 6 dicembre 2006, n. 372/Pres.

1. La rubrica dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. è sostituita dalla seguente: «(Soggetti passivi destinatari dell'aliquota IRAP di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2/2006)».

2. All'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. le parole «nella misura del 3,25 per cento del» sono sostituite dalle parole «nella misura stabilita dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 2/2006 con riferimento al».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica della Regione 6 dicembre 2006, n. 372/Pres.

1. All'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. la lett. a) è sostituita dalla seguente:

«a) art. 5 relativo alle società di capitali e degli enti commerciali operanti nei settori industriale, mercantile e di servizi;».

2. All'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

«a-bis) art. 5-bis relativo alle società di persone e alle imprese individuali operanti nei settori industriale, mercantile e di servizi;».

3. All'art. 3, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Regione n. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres., le parole «a 4» sono sostituite dalle parole «a 1-bis».

4. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. è abrogato.

5. All'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Regione n. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres., le parole «Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al comma 1 non si deducono i» sono sostituite dalle parole «Il valore della produzione netta di cui al comma 1 è determinato al lordo dei».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica della Regione 6 dicembre 2006, n. 372/Pres.

1. Al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. le parole «così come previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997» sono soppresse.

Art. 5.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica della Regione 6 dicembre 2006, n. 372/Pres.

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. le parole «di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo n. 446/1997» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. è abrogato.

3. Al comma 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. le parole «destinatari dell'aliquota del 3,25 per cento» sono soppresse.

Art. 6.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica della Regione 6 dicembre 2006, n. 372/Pres.

1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. è sostituito dal seguente:

«L'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2/2006 compete ai soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta, realizzano entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2/2006.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica della Regione 6 dicembre 2006, n. 372/Pres.

1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. le parole «del 3,25 per cento» sono sostituite dalle parole «ivi prevista».

2. Al comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres., le parole «nella misura del 3,25 per cento» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2/2006».

Art. 8.

Applicazione

Il presente regolamento si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.


Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto: il Presidente: TONDO

09R0230



DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 dicembre 2008, n. 340/Pres.

Modifiche e integrazioni al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica della Regione 8 settembre 2005, n. 0296/Pres., concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 24 dicembre 2008)

IL PRESIDENTE

Viste le leggi regionali:

18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), Titolo II e Titolo III, Capi II e III;

23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), Capo IV;

1° dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), Titolo IV;

Visto il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale dalla legge regionale n. 18 novembre 1976, n. 60, Titoli II e III, dalla legge regionale n. 23 novembre 1981, n. 77, Capo IV, e dalla legge regionale 1° dicembre 2006, n. 25, Titolo IV», emanato con proprio decreto 8 settembre 2005, n. 0296/Pres. e già modificato con proprio decreto 13 settembre 2007, n. 0289/Pres.;

Ritenuto opportuno, nella prospettiva della semplificazione e della chiarezza delle procedure amministrative ed alla luce dell'esperienza operativa maturata, aggiornare e adeguare la normativa regolamentare suddetta, semplificare taluni passaggi procedurali ed inoltre introdurre idonei strumenti amministrativi per dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 20, della legge regionale n. 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 8 agosto 2007, n. 21), con riferimento alla realizzazione di opere di rilevante dimensione da finanziare per parti;

Vista la legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'art. 30;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale 11 dicembre 2008, n. 2707;

Decreta:

1. Sono emanate le «Modifiche e integrazioni al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 8 settembre 2005, n. 0296/Pres., concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche a Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Modifiche e integrazioni al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica della Regione 8 settembre 2005, n. 0296/Pres., concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 1.

Sostituzione del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica della Regione 0296/Pres./2005.

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 8 settembre 2005, n. 0296/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale dalla legge regionale n. 18 novembre 1976, n. 60, Titoli II e III, dalla legge regionale n. 23 novembre 1981, n. 77, Capo IV, e dalla legge regionale 1° dicembre 2006, n. 25, Titolo IV) è sostituito dal seguente:

«1. Le domande tese a ottenere i contributi di cui al presente regolamento sono presentate prima dell'inizio della realizzazione dell'iniziativa cui si riferiscono e devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di beni culturali entro il termine del 31 gennaio dell'anno cui esse si riferiscono, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, commi 2 e 3, della legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica della Regione 0296/Pres./2005

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 0296/Pres./2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. Modalità di presentazione e oggetto delle domande

1. Le domande di cui all'art. 2 sono redatte in conformità ai modelli di cui agli allegati A, B, C, D1 e D2.

Esse sono corredate della documentazione prevista dalle singole leggi d'intervento e indicate nei citati modelli e, in ogni caso:

a) della relazione illustrativa dell'oggetto e delle modalità di realizzazione dell'iniziativa;

b) del preventivo dettagliato, con l'articolazione delle singole voci di spesa.

2. Le domande prive della documentazione di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione all'interessato.

3. Nello stesso anno e per il medesimo bene immobile può essere presentata una sola domanda di contributo ai sensi, alternativamente, dell'art. 14 della legge regionale n. 77/1981 ovvero dell'art. 37 della legge regionale n. 60/1976.»

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica della Regione 0296/Pres./2005

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0296/Pres./2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 termine del procedimento.


1. Il termine del procedimento è stabilito in 240 giorni.»

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica della Regione 0296/Pres./2005

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 0296/Pres./2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. Spesa ammissibile.



1. Per ciascuna delle domande in possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7 si procede alla individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo, con riferimento alle fattispecie indicate dalle norme di legge, e alla determinazione dei relativi importi, sulla base della verifica di coerenza e congruità delle previsioni di spesa e tenendo conto degli ulteriori incentivi o contributi pubblici indicati dal soggetto richiedente.

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica della Regione 0296/Pres./2005

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0296/Pres./2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. Intensità e misura del contributo.

1. La misura del contributo da assegnare a ciascuna iniziativa proposta è fissata, con riferimento all'importo delle spese riconosciute ammissibili come determinato ai sensi dell'art. 8, entro il limite del 90% ovvero entro i limiti previsti dalle norme di legge per ciascuna fattispecie di intervento.»

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica della Regione 0296/Pres./2005

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0296/Pres./2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. Assegnazione del contributo.

1. Il responsabile del procedimento comunica l'esito dell'istruttoria all'interessato e richiede contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo assegnato, corredata eventualmente del programma temporale degli interventi di cui è prevista la realizzazione a fronte del contributo stesso, fissando un termine perentorio per la risposta, comunque non inferiore a 30 giorni.

2. Nel caso di interventi soggetti alla normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici, la comunicazione di cui al comma 1 invita l'assegnatario, in caso di accettazione, a produrre direttamente alla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, entro un termine stabilito, la documentazione necessaria alla determinazione della spesa ammissibile in applicazione della legge regionale n. 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), unitamente all'autorizzazione della competente soprintendenza per i beni oggetto di tutela ovvero, per le iniziative aventi ad oggetto le opere di cui all'art. 42, secondo comma, della legge regionale n. 60/1976, la documentazione ivi prevista.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per la concessione del contributo e ha l'effetto di impegnare l'assegnatario alla copertura della quota di spesa ammissibile che eccede l'importo assegnato.

4. La concessione del contributo riguardante un bene immobile, può essere subordinata alla stipulazione di una convenzione con il proprietario dell'immobile, avente ad oggetto la destinazione e l'uso dell'immobile stesso e l'obbligo di consentirne in tutto o in parte l'accesso al pubblico per la visita.»

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica della Regione 0296/Pres./2005

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0296/Pres./2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. Concessione ed erogazione

1. Con il decreto di concessione viene erogato un importo pari all'8% del contributo concesso, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3. Il saldo viene erogato a seguito dell'approvazione del rendiconto ai sensi dell'art. 13.

2. Nel caso di interventi soggetti alla normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici, alla concessione e all'erogazione del contributo si provvede in conformità alla legge regionale n. 14/2002, fatto

salvo quanto previsto dall'art. 42, secondo comma, della legge regionale n. 60/1976.

3. I contributi concernenti la sola acquisizione di immobili sono concessi e contestualmente erogati nella misura del 50% ovvero per un numero di annualità pari al so di quelle concesse qualora si tratti di contributi pluriennali, sulla base di apposito parere della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici in merito alla congruità del prezzo. Il saldo, ovvero le restanti annualità qualora si tratti di contributi pluriennali, è erogato a seguito della presentazione di idoneo titolo di acquisto della proprietà e sulla base del prezzo da esso risultante.»

Art. 8.

Integrazione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica della Regione 0296/Pres./2005

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 0296/Pres./2005, dopo il comma 2 sono aggiunti il seguente:

«2-bis) sono ammesse a rendiconto solamente le spese effettuate dopo la presentazione della domanda.

2 ter) il beneficiario è tenuto a dichiarare gli eventuali altri contributi pubblici concessi che, assommata al contributo regionale, non possono superare la spesa effettivamente sostenuta. Nel caso contrario il contributo regionale è conseguentemente rideterminato.»

Art. 9.

Abrogazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica della Regione 0296/Pres./2005

1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 0296/Pres./2005 è abrogato.

Art. 10.

Sostituzione del comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica della Regione 0296/Pres./2005

1. Il comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 0296/Pres./2005 è sostituito dal seguente:

«1. Sono sottoposti a verifica ispettiva, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati, tutti i soggetti beneficiari di contributi in conto capitale di importo superiore a euro 100.000,00 di contributi pluriennali di importo superiore ad euro 50.000,00 per anno. Nelle medesime forme possono essere inoltre sottoposti a verifica ispettiva a campione i beneficiari di contributi di importo pari o inferiore.»

Art. 11.

Inserimento dell'art. 15-bis e dell'art. 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica della Regione 0296/Pres./2005

1. Dopo l'art. 15 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica della Regione 0296/Pres./2005 sono inseriti i seguenti:


«Art. 15-bis accordi di programma.

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 20, della legge regionale n. 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 8 agosto 2007, n. 21), per la realizzazione di opere di rilevante dimensione da finanziare per parti, il cui costo complessivo previsto sia superiore all'importo di euro 1.000.000,00, possono essere stipulati appositi accordi di programma, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7/2000.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 individuano i tempi e le modalità di realizzazione delle opere e dei relativi interventi finanziari nonché le azioni dei soggetti aderenti.»

«Art. 15-ter Destinazione d'uso degli immobili

1. Il periodo di 5 anni previsto dall'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 7/2000, decorre dalla data di ultimazione dei lavori, come risultante dal certificato di regolare esecuzione ovvero di collaudo.



2. In deroga all'art. 32 della legge regionale n. 7/2000, in caso di trasferimento a titolo gratuito dell'immobile oggetto del contributo prima del termine di cui al comma 1 non trova applicazione l'art. 49, commi 1 e 2, della legge regionale n. 7/2000 e il vincolo di destinazione si trasferisce in capo al soggetto che ha acquisito l'immobile.»

Art. 12.
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art. 12 del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 0296/Pres./2005, come modificato dal presente regolamento, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di quest'ultimo qualora sia stato emesso il decreto di concessione.

Art. 13.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto: *il Presidente*: TONDO

09R0231

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2009, n. 1.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 6/1 del 16 gennaio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

(Omissis).

09R0276

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2009, n. 2.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 6/1 del 16 gennaio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

La seguente legge:

(Omissis).

09R0277

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2009, n. 2.

Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 33 del 2 marzo 2009)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI E NORME GENERALI

Art. 1.

Principi

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, promuove livelli ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata.

2. La Regione esercita le proprie competenze ai sensi dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni di cui decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché le definizioni che seguono:

a) «lavoratore»: oltre ai soggetti individuati dalle disposizioni statali vigenti in materia sono equiparati le persone fisiche che a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, svolgono un'attività nell'ambito del cantiere;

b) «lavori particolarmente complessi»: le lavorazioni inerenti ad opere e impianti di particolare complessità esecutiva, ovvero ad elevata componente tecnologica, nonché le lavorazioni che si svolgono mediante l'organizzazione di più cantieri logisticamente connessi o interferenti;

c) «lavori particolarmente pericolosi»: le lavorazioni individuate dalla giunta regionale, in particolare sulla base delle informazioni desunte dai dati statistici comunicati dalla struttura con funzioni di osservatorio di cui all'art. 5, nonché le lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come definite dall'allegato XI del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE
E DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 3.

Promozione della sicurezza nei cantieri

1. La Regione promuove la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto dell'irregolarità



delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della legalità e della qualità del lavoro, favorendo la piena e più efficace applicazione, anche in sede locale, dei relativi strumenti normativi ed attuativi.

2. A tal fine la Regione promuove:

a) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori che operano nel cantiere, comprensive dei percorsi volti a garantire gli standard formativi individuati dalla giunta regionale per l'apprendistato in edilizia;

b) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori e ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l'adozione delle misure di sicurezza, relativamente a lavori particolarmente complessi o pericolosi;

c) la realizzazione di attività formative per il personale preposto alla vigilanza sui cantieri;

d) la sottoscrizione di accordi con ordini e collegi professionali, organismi paritetici di settore ed altri enti competenti, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle disposizioni vigenti;

e) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza e sulla tutela della salute nei cantieri per giovani e adulti non occupati che frequentano percorsi di formazione professionale finalizzati all'inserimento lavorativo in edilizia;

f) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza e sulla tutela della salute rivolti agli imprenditori e ai lavoratori autonomi che operano nel cantiere, nonché ai soggetti che intendono intraprendere tali attività.

3. La Regione promuove, altresì, la sottoscrizione di accordi con gli enti competenti nelle materie di cui alla presente legge e le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore, finalizzati:

a) all'informazione, assistenza e consulenza ai lavoratori e alle imprese;

b) al perseguimento della legalità e regolarità del lavoro;

c) al miglioramento dei livelli di tutela definiti dalle disposizioni vigenti;

d) alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese;

e) all'adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

f) a definire forme di incentivazione, anche economica, a favore dei lavoratori correlate all'adozione di misure di sicurezza e tutela della salute ulteriori rispetto a quelle previste dalle disposizioni vigenti.

4. Ai sensi del comma 3 la Regione promuove, in particolare, la sottoscrizione di accordi preordinati alla definizione di un sistema di prescrizioni rivolte alle imprese ed ai soggetti che a qualunque titolo operano nei cantieri. Tali accordi vincolano gli aderenti al rispetto di quanto in essi disposto e possono essere riconosciuti dalla Regione, che a tal fine si esprime sentito il comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, a condizione che prevedano:

a) prescrizioni volte a definire buone prassi, norme di buona tecnica ovvero codici di condotta, da adottare nello svolgimento delle attività in cantiere;

b) la definizione delle modalità organizzative e procedurali di individuazione e di aggiornamento delle prescrizioni di cui alla lettera a);

c) la definizione delle modalità di adesione volontaria, piena e incondizionata, alle prescrizioni di cui alla lettera a) da parte dei soggetti esecutori che, a qualunque titolo, svolgono la propria attività nell'ambito del cantiere;

d) l'individuazione di idonee e specifiche modalità di controllo sull'effettiva adozione delle prescrizioni di cui alla lettera a) da parte delle imprese che hanno sottoscritto tali accordi.

5. Nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente pericolosi, gli accordi di cui al comma 4 possono essere definiti direttamente tra i committenti, le imprese esecutrici e le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore.

6. La Regione approva gli indirizzi per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni nel comparto delle costruzioni, sentito il comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in coerenza con gli accordi tra lo Stato, le regioni e le province autonome per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro.

7. La Regione promuove, anche attraverso la rete degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, l'informazione e la divulgazione ai cittadini, alle imprese, ai professionisti del settore e alle relative associazioni, ordini e collegi, delle informazioni relative agli strumenti di incentivazione di cui al capo III e agli atti di attuazione della presente legge.

Art. 4.

Razionalizzazione dell'attività amministrativa

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle competenze del comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, promuove la sottoscrizione di accordi con gli enti pubblici competenti in materia, finalizzati a razionalizzare e semplificare l'attività amministrativa, nonché a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attività di vigilanza e di controllo dei cantieri. A tal fine la Regione valorizza gli strumenti di collaborazione istituzionale di cui al capo IV della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (sviluppo regionale della società dell'informazione).

2. In particolare, gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati:

a) a semplificare, mediante sistemi informatici di acquisizione e di trasmissione dei dati, le procedure di rilascio o di ricevimento dei documenti, tra i quali quelli riguardanti la notifica preliminare e il titolo abilitativo edilizio, con cui i soggetti interessati possono adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti e, ove queste lo richiedano, possono attestare l'adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei lavoratori e alla corresponsione delle retribuzioni;

b) a semplificare ed uniformare gli adempimenti documentali necessari ai fini dell'attività di vigilanza e controllo dei cantieri e delle imprese;

c) a semplificare l'attività di monitoraggio e vigilanza, mediante sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri, volti al riconoscimento dell'identità, dell'accesso e della permanenza nei cantieri degli addetti e dei lavoratori autorizzati;

d) ad incentivare le attività della polizia amministrativa locale di prevenzione e controllo in edilizia favorendone lo svolgimento secondo criteri di omogeneità, nonché ad incentivare le attività di supporto agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro, ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).


Art. 5.

Attività di monitoraggio e segnalazione

1. La Regione svolge funzioni di osservatorio per la sicurezza e tutela del lavoro nei cantieri, anche mediante integrazione con le attività dell'osservatorio dei contratti pubblici di cui all'art. 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e con le attività del servizio informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. Le funzioni di osservatorio per la sicurezza e tutela del lavoro sono finalizzate a supportare l'attività di promozione, prevenzione e controllo della sicurezza e regolarità del lavoro degli enti competenti, nonché l'attività del comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Presso la struttura che esercita le funzioni di osservatorio è istituito un sistema informativo di monitoraggio e raccolta delle informazioni rilevanti ai fini del comma 4. Concorrono all'integrazione del sistema informativo le aziende unità sanitarie locali, gli enti locali e, previo accordo, la direzione regionale del lavoro, la direzione regionale dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la direzione regionale dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), i dipartimenti territoriali dell'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL), gli organismi paritetici di settore e gli altri enti competenti in materia.



4. La Regione mediante l'esercizio delle funzioni di osservatorio:

a) concorre, con gli enti competenti, al monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, delle norme di buona tecnica, dei codici di condotta e delle buone prassi;

b) segnala alle autorità e agli enti competenti possibili fenomeni di inosservanza o violazione delle disposizioni vigenti in materia;

c) cura l'elaborazione dei dati, raccolti dal sistema informativo, al fine della programmazione e qualificazione dell'attività di vigilanza e di promozione della sicurezza;

d) individua, ai sensi dell'art. 2, l'elenco dei lavori particolarmente pericolosi;

e) rileva, sulla base delle informazioni raccolte, i fabbisogni formativi dei lavoratori;

f) svolge le analisi dei costi della sicurezza e del lavoro, anche al fine di valutarne l'incidenza sui prezzi di esecuzione dei lavori;

g) raccoglie le informazioni relative ai titoli abilitativi all'attività edilizia rilasciati dagli enti locali e alle notifiche preliminari comunicate alle aziende unità sanitarie locali e alle direzioni provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 99 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

h) raccoglie le informazioni relative agli incentivi e ai contributi di cui agli articoli 7, 8 e 9.

Art. 6.

Requisiti tecnici

1. L'assemblea legislativa regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento tecnico, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), concernenti i requisiti tecnici cogenti di cui all'art. 33, comma 2, lettera a) della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (disciplina generale dell'edilizia). Tali requisiti tecnici cogenti, obbligatori su tutto il territorio regionale, sono finalizzati a soddisfare le esigenze previste dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, nell'esecuzione di successivi interventi di manutenzione nel manufatto esistente, qualora comportino l'esecuzione di lavori particolarmente pericolosi. Tali atti di indirizzo e coordinamento tecnico sono sottoposti a revisione periodica.

2. La giunta regionale propone all'assemblea legislativa regionale gli atti di indirizzo e coordinamento tecnico di cui al comma 1, sentite le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore, gli enti ed organismi competenti in materia, nonché gli ordini, i collegi professionali e le organizzazioni di categoria interessati.

3. I requisiti di cui al comma 1 sono formulati in termini prestazionali e sono definiti avendo riguardo alle tipologie d'intervento, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza al fine di ridurre al minimo l'impatto sulle costruzioni.

4. La giunta regionale adotta linee guida e soluzioni conformi mediante le quali è possibile realizzare le prestazioni di cui al comma 3 e ne assicura la diffusione a tutti gli operatori del settore.

5. I comuni adeguano il regolamento urbanistico edilizio (RUE) a quanto previsto degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 in merito ai requisiti cogenti, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Trascorso tale termine i requisiti obbligatori trovano diretta applicazione.

Capo III

STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE E DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI REGIONALI

Art. 7.

Incentivi al committente

1. La Regione definisce gli incentivi economici, anche a seguito di accordi con altri enti interessati, a favore dei committenti che affidano l'esecuzione di lavori ad imprese che svolgono la loro attività secondo principi di responsabilità sociale, così come specificati nel presente articolo.

2. Al fine di ottenere gli incentivi di cui al comma 1, l'esecuzione dei lavori deve essere affidata ad imprese che:

a) si impegnino a garantire, in riferimento a tutta la durata dei lavori, l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi, da parte degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i lavori stessi, finalizzati a verificare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, nonché il rispetto delle norme contrattuali di lavoro vigenti e degli indici minimi di congruità ivi previsti, secondo modalità definite dal comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) abbiano prodotto il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) corredato della dicitura «antimafia», ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) si impegnino ad attuare gli accordi, ove esistenti, di cui all'art. 3, comma 4, riconosciuti dalla Regione;

d) si impegnino ad applicare gli standard formativi per l'apprendistato in edilizia individuati dalla giunta regionale;

e) nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente pericolosi, si impegnino a sottoscrivere ed attuare gli accordi, ove esistenti, di cui all'art. 3, comma 5, riconosciuti dalla Regione;

f) si impegnino ad adottare idonei sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri, volti al riconoscimento dell'identità, dell'accesso e della permanenza nei cantieri degli addetti e dei lavoratori autorizzati, secondo modalità definite dalla Regione;

g) si impegnino a dare applicazione ai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona in cui è ubicato il cantiere e, in particolare, in ordine alle modalità di iscrizione alla cassa edile ove prevista dai suddetti accordi collettivi.

3. Qualora l'impresa esecutrice si avvalga nello svolgimento delle attività di cantiere, a qualunque titolo, di soggetti o imprese terze, gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che anche tali soggetti o imprese soddisfino le medesime condizioni previste per l'impresa incaricata dal committente.

4. La giunta regionale, in conformità ai principi ed alle finalità della presente legge, sentito il comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e la competente commissione assembleare, può modificare, integrare o graduare le condizioni e i requisiti di cui ai commi 2 e 3.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la giunta regionale definisce le modalità di presentazione dell'istanza relativa agli incentivi economici di cui al comma 1, nonché le modalità di riconoscimento, erogazione, controllo e revoca di cui ai commi 6 e 7.

6. Le condizioni e i requisiti di cui al comma 2 sono dichiarati dall'impresa ai sensi delle disposizioni vigenti e trasmessi al committente che provvede a trasmettere la relativa documentazione all'amministrazione competente prima dell'inizio dei lavori. Copia delle dichiarazioni di cui al comma 2, è detenuta dall'impresa nel cantiere durante tutta la durata dei lavori, al fine di consentire la loro verifica da parte degli enti competenti e degli organismi paritetici di settore, i quali, in caso di difformità rispetto agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute e del lavoro, provvedono a darne segnalazione agli organi competenti.

7. L'amministrazione competente procede alla revoca degli incentivi economici di cui al comma 1, qualora nei confronti del committente sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, in riferimento alle fattispecie previste dall'art. 157, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 8.

Incentivi alle imprese

1. La Regione, nella redazione dei bandi finalizzati alla concessione di contributi alle imprese edili previsti dalle vigenti leggi regionali di settore, prevede che tra i requisiti o i criteri di valutazione vi siano anche quelli riguardanti l'impegno ad attuare livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, così come specificati da un apposito atto approvato dalla giunta regionale, in coerenza con i principi della responsabilità sociale delle imprese.



2. La Regione promuove la sottoscrizione di accordi:

a) con gli enti pubblici competenti al fine di favorire la più ampia e coordinata applicazione degli incentivi e dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti in materia di obblighi assicurativi e previdenziali, nonché di sicurezza dei lavoratori;

b) con gli istituti di credito, consorzi fidi e con le associazioni di rappresentanza delle imprese, finalizzati ad agevolare l'accesso al credito per le imprese che realizzino interventi volti a garantire livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.

Art. 9.

Disposizioni relative alla tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri di edilizia residenziale pubblica e sociale

1. La Regione, nella redazione dei bandi finalizzati alla concessione di contributi richiesti da committenti per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica o sociale previsti dalle vigenti leggi regionali di settore, prevede che tra i requisiti e i criteri di valutazione vi siano anche quelli riguardanti l'impegno ad attuare livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.

2. Qualora il contributo di cui al comma 1 venga richiesto da enti pubblici, la concessione dello stesso è subordinata all'impegno dell'ente richiedente di prevedere l'obbligo, per l'impresa esecutrice, di attuare livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la giunta regionale, con apposito atto, specifica i livelli ulteriori di cui ai commi 1 e 2 sulla base delle condizioni e dei requisiti previsti dall'art. 7.

Art. 10.

Selezione degli operatori economici che realizzano lavori pubblici

1. Qualora il contratto sia affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, la stazione appaltante può prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, che uno dei sub-criteri di valutazione dell'offerta sia costituito dall'impegno per l'impresa aggiudicataria di soddisfare, prima dell'inizio dei lavori, le condizioni preordinate al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori nel cantiere ove verranno svolti i lavori, rispetto ai livelli minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'art. 7 della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 2 marzo 2009

ERRANI

09R0291

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 68.

Bilancio di previsione per l'anno 2008 e Bilancio pluriennale 2008-2010. Terza variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 31 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

(Omissis).

09R0347

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 69.

Legge finanziaria per l'anno 2009.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 31 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

09R0348

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 70.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 31 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

09R0349



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 dicembre 2008, n. 67/R.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2007, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge regionale n. 20 novembre 2006, n. 55 «Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 45 del 31 dicembre 2008)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale n. 20 novembre 2006, n. 55

(Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed in particolare l'art. 4 il quale stabilisce che con regolamento regionale sono definite le modalità di attuazione e di erogazione dei benefici di cui all'art. 3 della legge stessa);

Visto il regolamento regionale approvato con proprio decreto 16 maggio 2007, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge regionale n. 20 novembre 2006, n. 55 «Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»);

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 17 novembre 2008, n. 26 adottata previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico della Programmazione e delle competenti strutture (di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Consiglio regionale al fine dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello Statuto);

Preso atto del parere favorevole espresso dalla I commissione consiliare nella seduta del 16 dicembre 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 1146, che approva il Regolamento «Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2007, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 «Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»);

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 6 del d.p.g.r. 28/2007

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2007 n. 28/R (Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge regionale n. 20 novembre 2006 n. 55 «Interventi a favore delle

vittime del terrorismo e della criminalità organizzata») è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Contributi a compensazione di quanto corrisposto per l'ICI). — 1. Ai soggetti beneficiari è corrisposto un contributo a totale compensazione di quanto versato a titolo di imposta comunale (ICI) sulla prima casa, come definita dalla normativa statale vigente.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 8 del d.p.g.r. n. 28/2007

1. Al comma 1 dell'art. 8 del d.p.g.r. n. 28/2007 le parole «relativi all'abitazione di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «relativi all'abitazione di residenza o alla dimora abituale».

Art. 3.

Modifiche all'art. 10 del d.p.g.r. 28/2007

1. Al comma 2 dell'art. 10 del d.p.g.r. 28/2007 le parole «entro il 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».

Art. 4.

Modifiche all'art. 12 del d.p.g.r. 28/2007

1. Al comma 1 dell'art. 12 del d.p.g.r. 28/2007 dopo le parole «degli interessati» sono aggiunte le seguenti: «entro il 30 giugno di ogni anno.».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana

Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.


Firenze, 24 dicembre 2008

MARTINI

09R0346

ITALO ORMANNI, direttore

ALFONSO ANDRIANI, redattore
DELIA CHIARA, vice redattore




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ 18,00

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.


N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.


RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 0 7 0 4 *

€ 2,00

